

AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, con Ordinanza n. 6562/2021, emessa in data 16 novembre 2021 e depositata in data 22 novembre 2021, resa sul ricorso R.G. N. 10433/2021, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio n. 6116 del 2019.

Il ricorso R.G. N. 10433/2021 è stato proposto dalla sig.ra Grammatica Valentina, nata a Caserta il 09/01/1986 e residente a Teverola (CE) alla via Napoli II Traversa n. 25, C.F. GRMVNT86A49B963O, contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, il Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: a) della nota prot. n. 0017797 del 24/09/2021 dell'Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, a firma del Dirigente Luisa Franzese, nella parte in cui, richiamando la nota prot. n. 25348 del 17/08/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha disposto il depennamento della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della GPS della provincia di Napoli per l'a.s. 2021/2022 I fascia cl.co. ADSS Scuola Secondaria di II Grado ex O.M. 60/20 e DM 51/21; b) dell'elenco allegato alla nota impugnata sub a) recante il nominativo della ricorrente; c) della nota prot. n. 25348 del 17/08/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a firma del Dirigente Dott.ssa Paola Folli, nella parte in cui ha dichiarato improcedibili le istanze di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguito in Romania; d) del decreto, ignoti data e numero, dell'Ambito Territoriale di Napoli di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS per l'a.s. 2021/2022 ex O.M. 60/20 E DM 51/21, classe di concorso ADSS Scuola Secondaria di II Grado nella provincia di Napoli, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente; e) dei relativi elenchi aggiuntivi I fascia delle GPS della provincia di Napoli per l'a.s. 2021/2022, relativa alla classe di concorso sostegno ADSS Scuola Secondaria di II Grado, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente; f) ove occorra della nota del MI n. 21317 del 12/7/2021, avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche” se e per quanto occorra e, comunque, limitatamente alla parte che risulta essere lesiva per la posizione vantata dalla ricorrente; g) ove occorra del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero; h) ove occorra della Circolare Ministeriale del M.I. prot. n. 25089 del 06/08/2021 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di

supplenze personale docente, educativo e ATA as 2021/2022” e del DM 242 del 30/07/2021 “Assunzioni da GPS finalizzate al ruolo (DL 73/21, articolo 59 comma 4)” per quanto di ragione e nei limiti d’interesse; i) dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente se e per quanto occorra e, comunque, limitatamente alla parte che risulta essere lesiva per la posizione vantata dalla ricorrente; j) ove occorra dell’avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021, di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 3 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60; k) ove occorra del Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”; l) ove occorra dell’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI nella parte in cui prevede che “conformemente a quanto previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”; m) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali; per l’accertamento e la declaratoria della validità del titolo di specializzazione d’insegnante di sostegno “Programma Postuniversitario per la Formazione e lo Sviluppo Professionale Continuo Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali” conseguito all’esito del percorso seguito dalla ricorrente e, quindi, del diritto della stessa ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione all’insegnamento per il sostegno conseguito in Romania presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania) per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intime a disporre il reinserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi GPS della provincia di Napoli in I fascia cl.co. ADSS per l’a.s. 2021/2022.

Ha esposto IN FATTO: “La docente odierna ricorrente, è in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, conseguita in Italia, in data 11/4/2020, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche).

Ella, inoltre, in data 30/07/2021, ha conseguito il Titolo di Specializzazione al Sostegno “Programma Postuniversitario per la Formazione e lo Sviluppo Professionale Continuo Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali” presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania).

Conseguentemente, ella ha avviato, in data 31/07/2021, il procedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno in Italia presentando istanza al Ministero competente.

Tale titolo conseguito dalla ricorrente, infatti, poiché consente l’esercizio della professione di docente di sostegno in Romania e, quindi, nello Stato membro in cui è stato conseguito, legittima la titolare ad avviare nello Stato membro di destinazione, nel caso di specie, l’Italia, il procedimento per il relativo riconoscimento.

Il Ministero, tuttavia, ad oggi non ha dato riscontro alla domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente. Con ordinanza ministeriale n. 60, pubblicata il 10 luglio 2020, sono state istituite le graduatorie provinciali e di istituto sui posti comuni e di sostegno, nonché il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo nonché gli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2020/2021 per i docenti che, nelle more, avrebbero acquisito il titolo nelle more della ricostruzione delle GPS.

Con D.M. n. 51/2021, sono stati disciplinati gli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2021/2022 e, segnatamente, all'art. 1 è stata prevista la possibilità per i docenti in possesso del titolo entro il 21 luglio 2021, poi prorogato al 31 luglio 2021, di richiedere l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia per l'a.s. 2021/2022.

Il D.M. n. 51/2021, ha richiamato l'O.M. n. 60/2020 che ha consentito ai docenti in possesso del titolo estero, ancora in attesa del riconoscimento da parte del Ministero, di richiedere l'inserimento nelle GPS a condizione che avessero presentato la domanda di riconoscimento nei termini previsti.

La ricorrente, dunque, avendo conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 31/07/2021 ed avendo presentato istanza di riconoscimento del predetto titolo nei termini previsti, in attuazione del Decreto M.I. n. 51 del 03/03/2021 ha fatto istanza di iscrizione negli elenchi aggiuntivi prima fascia delle GPS della provincia di Napoli per l'a.a. 2021/2022.

Ella, dunque, avendone i requisiti, è stata inserita negli elenchi aggiuntivi GPS della provincia di Napoli a.s. 2021/2022 per la classe di concorso che qui interessa ADSS I Fascia al posto n. 1896 con punti 22. (giusta stralcio graduatoria dell'ATP di Napoli del 09/08/2021).

In forza di tale inserimento la ricorrente è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per un posto di sostegno psicofisico presso l'Istituto Superiore I.S. "G. Falcone" di Pozzuoli con decorrenza 07/09/2021 fino al termine delle attività didattiche.

Del tutto inaspettatamente, l'ATP di Napoli con decreto prot. n. 17357 del 20/09/2021 ha disposto la revoca della riferita nomina su posto di sostegno ricevuta dalla ricorrente e, conseguentemente, il Dirigente dell'Istituto "Falcone" con nota prot. n. 5370 del 20/09/2021, ha comunicato alla docente la cessazione dal servizio presso il medesimo istituto. Con decreto prot. n. 5405 del 21/09/2021, il riferito D.S. ha disposto la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro de quo.

Successivamente, l'Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Dirigente p.t., ha adottato la nota prot. n. 17797 del 24/09/2021 impugnata sub a), con la quale, richiamando, per quel che qui interessa, la nota del MUR prot. n. 25348 del 17/08/2021, impugnata sub c) che, genericamente, ha dichiarato improcedibili le istanze di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguito in Romania, ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi prima fascia della GPS di Napoli cl.co. ADSS – Sostegno Scuola Secondaria a.s. 2021/2022, nonché, come già riferito, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per mancanza del titolo di studio idoneo allo svolgimento della professione di docente.

I provvedimenti adottati dalle Amm.ni resistenti sono del tutto illegittimi attesa la legittimità e la regolarità del Titolo di specializzazione sul Sostegno posseduto dalla ricorrente.

Da qui la necessità del presente ricorso.”.

I provvedimenti sono stati cesurati per i seguenti motivi di DIRITTO:

1) ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA PROT. N. 0017797 DEL 24/09/2021 DELL'UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI; VIOLAZIONE O.M. 60/2020 E D.M. 51/2021; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già riferito in fatto, il D.M. 51/2021 ha previsto la possibilità per i docenti che avessero acquisito il titolo entro il 21 luglio 2021, poi prorogato al 31 luglio 2021 con D.L. 25 maggio 2021, convertito in L. 106 del 23 luglio 2021 n. 106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto sostegni – bis., di richiedere l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia.

Il D.M. n. 51/2020, ha richiamato l'O.M. n. 60/2020, il quale, all'art. 7, rubricato “Istanza di partecipazione”, al comma 4, punto e) ha previsto: “Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di accesso richiesti...qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento”.

All'art. 10, rubricato “elenco aggiuntivo alle GPS”, inoltre ha previsto che “nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia (...)”.

Orbene, la ricorrente, entro i termini previsti dalla normativa, ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno ed ha presentato istanza di riconoscimento al Ministero competente ed entro la medesima data ha presentato istanza di iscrizione negli elenchi aggiuntivi della I Fascia della GPS della provincia di Napoli per l'a.s. 2021/2022 cl.co. ADSS.

Avendone i requisiti ed avendo rispettato la tempistica prescritta dal decreto n. 51/2021 e dall'O.M. n. 60/2020, è stata inserita nel predetto elenco aggiuntivo.

Nonostante la ricorrente soddisfi i requisiti suindicati, illegittimamente e contraddittoriamente è stata depennata dalla GSP, con il procedimento di riconoscimento ancora in corso, in violazione delle disposizioni della stessa *lex specialis*, senza alcuna motivazione logica.

Il provvedimento di esclusione dell'ATP di Napoli, dunque, è del tutto illegittimo ed adottato in violazione dell'O.M. n. 60/2020 e del D.M. n. 51/2021 come affermato recentemente anche dal TAR Lazio.

Segnatamente, in fattispecie identica a quella di cui è causa, il TAR LAZIO sezione Terza Bis con molteplici decreti cautelari, confermati da Ordinanze Collegiali, ha accolto la domandata tutela cautelare richiesta da docenti in possesso del titolo estero e in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento, affermando quanto segue: “Ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con

l'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento". (Cfr Ordinanze della Sezione Terza Bis del TAR Lazio nn. 10376, 5304, 5396, 5393, 5392, 5388, 5349, 5347, 5253 dell'08/10/2021).

Il modus operandi posto in essere da parte resistente, dunque, è del tutto illegittimo, in ragione della mancata esecuzione di una valutazione istruttoria.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, vanno annullati.

2) ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA MINISTERIALE DEL 17/08/2021 PROT. N. 0025348 DI RIGETTO COLLETTIVO; ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA PROT. N. 0017797 DEL 24/09/2021 DELL'UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI; VIOLAZIONE O.M. 60/2020 E D.M. 51/2021; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

Come esposto in narrativa, la ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania.

La procedura di riconoscimento del predetto titolo sul sostegno ad oggi, ancora non risulta conclusa, non avendo il Ministero dell'Università e della Ricerca adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla ricorrente.

Come già riferito, l'ATP di Napoli con nota prot. n. 17797 del 24/09/2021, recependo acriticamente, la nota MUR prot. n. 25348 del 17/08/2021, ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi prima fascia della GPS di Napoli cl.co. ADSS – Sostegno Scuola Secondaria a.s. 2021/2022 arrecandole un grave pregiudizio.

Con la nota del 17 agosto 2021, il Mur, del tutto genericamente, ha dichiarato improcedibili le istanze di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania, disponendo, sostanzialmente, un rigetto collettivo delle istanze presentate dagli interessati, affermando quanto segue: "Quanto all'aspetto sostanziale, il "certificat" o "adeverinta" posseduti dai richiedenti, non compaiono nel quadro delle qualifiche de titoli rumeni di cui al sito ufficiale curato dal Governo rumeno ENIC-NARIC Romania alla voce "Qualifications Framework". Dovrà pertanto, dimostrarsi dai singoli richiedenti che il corso al termine del quale è rilasciato il "certificat" sia ad ordinamento didattico nazionale, a quale ciclo di studi appartenga tra i tre delineati dal Processo di Bologna, sia titolo ufficiale e abbia valore legale in tutto il territorio rumeno.

Dovrà inoltre dimostrarsi che tale "certifcat" sia sufficiente ed esclusivo titolo per l'insegnamento di sostegno agli alunni disabili, per quale materia e classe di concorso cui raffrontare il "certificat" con titolo italiano e per quale grado di scuola, posto che in Italia non sussiste alcun titolo di specializzazione nell'insegnamento di

sostegno tipo “generalista” che preveda competenze formative vevoli per ogni classe di concorso e per ogni grado di scuola, cui eventualmente compare tale “certificat”.

Occorre, inoltre, dimostrare quante presenze in loco sono state effettuate in un anno... quanti e quali laboratori tecnici sono stati frequentati e in quali scuole si sia svolto il tirocinio professionalizzante e per quanto tempo. Come noto non sono ammissibili frequenze da remoto. Non sono valutabili gli “adeverinta” (cioè certificati provvisori) finchè non sopravvenga il “certificat”.

Occorre ancora esibire un certificato di conoscenza della lingua rumena, posta la specificità del corso che richiede ottima padronanza della lingua rumena. Quanto all’aspetto formale: non risultano osservate le formalità atte a conferire valore legale ai certificati amministrativi esteri in conformità agli articoli 33 e 18 del DPR n. 445/2000.

Infine, posto che il giudice del Tar Lazio con sentenza n. 78885 del 05/07/2021 ha inquadrato la fattispecie nell’art. 3, co. 1 lett. a) del DPR n. 189/2009, di competenza esclusiva del MUR, sarà comunque l’amministrazione interessata a dover far pervenire la domanda per la valutazione del titolo.

Allo stato, pertanto, le istanze dei diretti interessati sono improcedibili.

Nell’attesa di ricevere le suddette istanze, si preannuncia che la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento ma solo come titolo ulteriore rispetto a quelli richiesti come requisiti di accesso al pubblico impiego, soggetti, questi ultimi, alla disciplina recata dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, dal giudice radicalmente esclusa”.

Quanto affermato dal Ministero è del tutto destituito di ogni fondamento e si pone, altresì, in contrasto con quanto in merito sancito dalla normativa comunitaria.

Il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania è valido e può essere riconosciuto dal Ministero come stabilito dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5415 del 19/07/2021, ha invitato il Ministero ad attenersi, all’atto della valutazione della documentazione prodotta dai docenti aspiranti attestante la formazione ricevuta ed il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ai principi comunitari, limitando, dunque, la propria discrezionalità amministrativa.

I Giudici di Palazzo Spada, segnatamente, hanno sancito quanto segue “Le questioni oggetto di giudizio sono state già affrontate e definite dalla Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467; 3 novembre 2020, n. 6774), le cui argomentazioni e conclusioni -da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a – risultano idonee a giustificare l’accoglimento dell’odierno appello.

In particolare, questo Consiglio ha già precisato che “a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese

europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).

Il Consiglio di Stato, quindi, ha stabilito che il Ministero è chiamato esclusivamente alla verifica comparativa dei titoli.

Nella suindicata sentenza il CDS, inoltre, ha aggiunto "...In ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perché non reca alcuna valutazione dei titoli esteri conseguiti dagli odierni appellanti, ai fini di un loro possibile riconoscimento in Italia.

Difatti, alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale – in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento - "le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4235, punto 21). 58 Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)" (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58).

Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per "consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale" (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55).

In particolare, le autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare "se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi. 68 [...] Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86,

Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto 17)” (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68).

L’applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie manifesta l’illegittimità del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale, anziché ritenere inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dai ricorrenti nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.

All’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all’uopo presentate in sede procedimentale.

13. Anche in relazione al diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, la Sezione ha rilevato che “il provvedimento di rigetto di tale istanza adottato dal Ministero è illegittimo per difetto di motivazione in quanto “si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno”.

Deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020).

L’amministrazione avrebbe dovuto quindi valutare “la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall’esperienza professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente” (Cons. St., sez. VI, n. 5173/2020)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6837).

Il Ministero, difatti, si è limitato a riscontrare una diversa modalità di organizzazione del servizio pubblico di insegnamento sul sostegno, in Romania e in Italia, ma non ha indicato le ragioni per le quali il livello delle conoscenze e delle qualifiche comunque attestato dal titolo estero, anche ove riferito all’insegnamento nell’ambito di scuole speciali, tenuto conto della natura e della durata degli studi, non sia idoneo a soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività de qua nell’ambito dell’ordinamento italiano”. (Cfr Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 5415 del 19/07/2021).

In virtù della sentenza su richiamata, quindi, se è legittimo insegnare in Romania con il titolo conseguito e, quindi, riconosciuto dalle Autorità rumene, “...deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di insegnamento preuniversitario in capo a coloro che, titolari di diploma di laurea conseguito all’estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, nelle specializzazioni allo stesso conformi”, in quanto è legittimo insegnare anche in Italia.

Alla stregua di quanto prescritto dagli artt. 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento, quindi, il Ministero ha l'onere di esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti raffrontando da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dagli interessi del settore e, dall'altro la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. All'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dai richiedenti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, deve verificare se sussistono le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all'uopo presentate in sede procedimentale.

E' dunque evidente come parte resistente, con palese difetto di istruttoria, non abbia disposto alcuna valutazione in merito alla documentazione presentata dalla ricorrente ai fini del riconoscimento della istanza, contravvenendo alla specifica normativa italiana ed europea.

Il titolo di specializzazione posseduto dalla ricorrente è stato conseguito presso un'Università accreditata, la quale, dunque, è legittimata a rilasciare titoli di studio pienamente validi aventi valore legale.

Il modus operandi posto in essere da parte resistente, dunque, è del tutto illegittimo, in ragione della mancata esecuzione di una valutazione istruttoria.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, vanno annullati.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE

Preme rilevare, inoltre, che la nota prot. n. 0025348 del 17/08/2021, del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, non può produrre effetti nei confronti della docente Grammatica, in quanto generica.

Il Mur, infatti, ha ritenuto opportuno evadere le istanze presentate da docenti precari da una vita, costretti a ricorrere ad una vera e propria migrazione intellettuale pur di ottenere una stabilità lavorativa, con una mera nota recante, sostanzialmente, un rigetto collettivo, non contemplato dal nostro ordinamento.

Tale avviso, dunque, per sua stessa natura, non è idoneo ad esplicare gli effetti a cui è preordinato e, quindi, a raggiungere lo scopo perseguito dal Mur.

Appare, inoltre, decisamente discutibile la natura stessa dell'atto di rigetto, di non facile identificazione, nonché la anomala ed atipica modalità dell'apposizione dl rigetto contestato, trattandosi di un avviso/nota di rigetto non solo collettivo ma anche emesso in assenza di alcuna valutazione istruttoria in riferimento alle singole istanze di riconoscimento presentate dagli interessati.

L'atto impugnato, infatti, è illegittimo in quanto privo di idonea motivazione e, soprattutto, in quanto emesso in assenza di alcuna valutazione istruttoria in riferimento alla singola istanza di riconoscimento presentata dall'interessata, circostanza questa, che non garantisce tutela alla posizione giuridica soggettiva di titolarità della ricorrente.

Conseguentemente, il provvedimento adottato dall'ATP di Napoli, che ha recepito acriticamente il contenuto della nota del MUR, è affetto dai medesimi vizi.

Da qui ne deriva che gli atti de quibus sono stati adottati in violazione sia delle norme interne del nostro ordinamento che, come già riferito, delle norme del Diritto dell'Unione Europea.

L'Ordinamento italiano, infatti, riconosce il diritto di ogni stante ad ottenere una valutazione istruttoria individuale in ordine alla richiesta protocollata afferente al riconoscimento dei titoli.

Risulta, pertanto, illegittimo il diniego opposto!

Invero, l'istanza individuale presentata dalla ricorrente, non poteva essere respinta con una nota recante un "rigetto collettivo", dovendo, invece, la singola istanza di riconoscimento essere necessariamente sottoposta ad un'attenta ed individuale valutazione istruttoria.

Del tutto arbitrariamente e, con un provvedimento certamente anomalo e atipico, invece, il Mur ha adottato una nota di rigetto collettivo e, conseguentemente, l'ATP di Napoli il provvedimento di depennamento impugnato.

Il modus operandi posto in essere da parte resistente, dunque, è del tutto illegittimo, in ragione della mancata esecuzione di una valutazione istruttoria.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, vanno annullati.

4) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

Nel caso di specie, emerge chiaramente come le Amm.ni resistenti, in violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di buon andamento ed imparzialità, che governano l'agere amministrativo, abbiano operato illegittimamente.

Il depennamento subito dalla ricorrente, infatti, è stato eseguito dall'Atp di Napoli, carente di alcun potere in tal senso.

Il predetto Ambito territoriale, infatti, non avrebbe potuto disporre il depennamento della ricorrente in assenza, tra l'altro, del recepimento di un provvedimento individuale adeguatamente adottato dal Ministero a conclusione del procedimento di riconoscimento regolarmente avviato da parte dell'istante ed ancora pendente in quanto non concluso.

Il provvedimento di depennamento stride, altresì, con il principio previsto dallo stesso Decreto M.I. n. 51 del 03/03/2021.

Il decreto n. 51/2021, infatti, non ha prescritto che il titolo dovesse essere riconosciuto entro il 31 luglio 2021, bensì ha previsto l'inserimento con riserva di accertamento, richiedendo, dunque, solo il conseguimento del titolo entro la data del 31 luglio 2021 e la presentazione dell'istanza.

È appena il caso di osservare che la stessa O.M. n. 60/2020, richiamata dal decreto n. 51/2021 all'art. 7, rubricato "Istanza di partecipazione", al comma 4, punto e) ha previsto: "Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di accesso richiesti...qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora

sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento".

Orbene, nonostante la ricorrente soddisfi i requisiti suindicati, illegittimamente e contraddittoriamente è stata depennata dalla GSP, con il procedimento di riconoscimento ancora in corso, in violazione delle disposizioni della stessa *lex specialis*, senza alcuna motivazione logica.

Si segnala l'orientamento del giudice amministrativo che ha evidenziato la contraddittorietà dell'agire amministrativo in merito alle ammissioni con riserva consentite dagli stessi bandi d'indizione di procedure concorsuali, il cui principio è estendibile al caso di specie: "sono ritenute "fondate le censure di contraddittorietà dell'agire amministrativo consistente nell'aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso... contempla proprio l'ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data...il titolo di abilitazione all'estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione... Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario...e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe *tamquam non esset*". (Cfr sentenza n. 3400 del 2019 TAR Lazio Sezione Terza Bis).

Anche per tale verso, dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

4) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90, ART 7 E 10 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

Le previsioni dell'O.M. n. 60/2020 in ordine all'inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, trovano, dunque, diretta applicazione in sede di applicazione del D.M. 51 del 3 marzo 2021, atteso che il portale polis ha consentito, ai docenti in possesso del titolo ed in attesa del provvedimento di riconoscimento, come la ricorrente, di presentare l'istanza nelle GPS creando negli stessi un legittimo affidamento.

Anche per l'a.s. 2021/2022, come per l'anno precedente, quindi, deve essere espressamente prevista l'opportunità per i docenti in possesso di un titolo estero, in attesa di riconoscimento, di essere inseriti nelle GPS.

Pur volendo, alcuna altra interpretazione può essere fornita, giacché dato l'esiguo lasso di tempo, nessun docente avrebbe potuto ottenere un provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero entro i termini concessi, ovvero il 31/07/2021.

Appare evidente come l'esclusione di parte ricorrente è del tutto illegittima, oltre che priva di fondamento ed abbia arrecato alla stessa gravi pregiudizi rappresentati sia dalla revoca del rapporto di lavoro sia dalla privazione della possibilità di ottenere incarichi futuri.

Da qui il diritto della ricorrente ad essere inserita con riserva negli elenchi aggiuntivi Prima Fascia della GPS della Provincia di Napoli a.s. 2021/2022.

5) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90, ART 7 E 10 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

Si aggiunge, altresì, che nel caso di specie, il disposto depennamento, non è stato neppure preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990 e dell'art.10 co.1 lett b) della L.n.241/1990 che prevede espressamente come "i soggetti di cui all'art.7hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

Orbene, nessuna possibilità è stata concessa alla ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis per l'ammissione con riserva, in evidente violazione della norma della legge n. 241/90, che costituisce un presidio indefettibile di garanzia del principio del contraddittorio tra pubblica amministrazione e amministrato.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Campania 4235/04, Sezione Terza; Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

Ed il Consiglio di Stato ancora "A norma della legge 241/1990 deve sempre essere garantita all'interessato la piena effettiva partecipazione procedimentale mediante la produzione di memorie ed osservazioni scritte che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare secondo l'articolo 7 della L.n.241/1990, dando espressa e puntuale adeguata ragione nella motivazione del provvedimento finale dell'eventuale mancato accoglimento delle stesse". (Consiglio Di Stato Sez V 4 novembre 2014 n. 5447).

Il TAR Campania (SA) Sez. II nella sentenza n. 361 del 11 marzo 2020, inoltre, ha affermato quanto segue "La funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della Pubblica amministrazione mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico; se ciò non comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l'Amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento". (TAR Campania (SA) Sez. II nella sentenza n. 361 del 11 marzo 2020).

Ebbene, appare evidente l'illegittimo comportamento serbato dall'Amm.ne i cui effetti si riverberano sui provvedimenti dalla stessa adottati ed in questa sede impugnati.

6) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE ART. 38 TESTO UNICO PUBBLICO IMPIEGO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE

In virtù delle argomentazioni che precedono, atteso che la ricorrente è in possesso di un titolo che consente di esercitare la professione nello Stato membro in cui è stato conseguito, non sussiste alcuna preclusione all'avvio ed alla positiva conclusione dell'iter di riconoscimento nello Stato di destinazione, in questo caso, l'Italia.

L'amm.ne resistente, con la condotta posta in essere, ha violato anche quanto disposto dall'art. 38 della Testo Unico Pubblico Impiego, il quale recita "Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico".

Il Ministero, quindi, ha l'obbligo, per quanto di sua competenza, di provvedere all'istanza di riconoscimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso al fine di consentire all'istante di inserire il titolo di specializzazione di sostegno conseguito all'estero.

Da qui ne deriva la piena validità del titolo sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Romania ed il diritto della stessa ad ottenerne il riconoscimento in Italia.

7) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Il provvedimento di rigetto impugnato risulta illegittimo anche perché non reca alcuna specifica valutazione del titolo conseguito all'estero dalla ricorrente, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale specializzazione sul sostegno.

In ossequio ai predetti principi, la Corte di Giustizia Europea, ha affermato che ciascuno Stato Membro, a cui si rivolge un cittadino di altro paese per ottenere il riconoscimento del proprio titolo, deve disporre una valutazione del titolo stesso in bonam partem, cioè finalizzata in via di principio alla salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione.

Precisamente il 29/03/2019, la Commissione Europea, in una lettera di risposta, ha sottolineato che «la valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve essere effettuata esclusivamente alla luce del livello

delle conoscenze e delle qualifiche che il suo titolare può presumere di possedere alla luce di tale diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione a cui si riferisce il diploma».

Orbene, come riportato nella propria missiva dalla stessa Commissione Europea, non è necessaria l'assoluta identità tra i titoli confrontati, quanto, piuttosto, una mera equivalenza tra gli stessi per giungere al riconoscimento conseguito all'estero. Qualora il Ministero non ritenesse equivalenti i titoli dei due diversi ordinamenti, anziché rigettare tout court l'istanza presentata dal docente, dovrebbe valutare singolarmente i vari casi ed, eventualmente, disporre delle misure compensative, come ad esempio degli esami universitari integrativi, che colmino la distanza tra i titoli dei due diversi ordinamenti appartenenti all'Unione Europea. (Cfr. risposta della Commissione europea CHAP-2018-2457-2458-02090 del 29.03.19; Corte di Giustizia Europea, sentenza "Morgenbesser" del 13 novembre 2003 C-313/2001; sentenza "Heylens" 15 ottobre 1987 C-222/86; sentenza "Vlassopoulou" del 07 maggio 1991 C-340/89; sentenza "Aguirre Borrell" del 07 maggio 1992 C- 104/91).

La nota di rigetto impugnata, quindi, va annullata in quanto l'Amministrazione resistente non ha posto in essere alcuna istruttoria del titolo de quo, limitandosi ad emettere un giudizio privo di alcun fondamento.

8) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Si precisa che l'odierna ricorrente ha deciso di conseguire l'abilitazione in Romania spinta da un forte senso di frustrazione, dovuto alla situazione di precariato in cui è stata confinata.

Tale scelta ha comportato per la stessa un sacrificio di non poco conto.

Il percorso intrapreso ha rappresentato per la ricorrente un impegno formativo serio, affrontato con diligenza, ha dovuto imparare la lingua rumena per poter affrontare esami di livello universitario ed ha dovuto intraprendere un lungo viaggio che l'ha costretta ad allontanarsi per lunghi periodi dai propri affetti. L'emigrazione intellettuale dalla stessa operata, quindi, non è stata frutto di una scelta effimera, bensì sofferta, pur di poter ottenere una collocazione stabile e definitiva nel mondo del lavoro.

In virtù del cursus studiorum intrapreso, l'odierna ricorrente ha il diritto di ottenere una valutazione istruttoria analitica anche in ordine alla propria preparazione, considerando, eventualmente, l'opportunità di procedere ad un'integrazione.

Il percorso intrapreso dall'odierna ricorrente è del tutto legittimo caratterizzato da tutti i requisiti utili per poter avviare un procedimento di riconoscimento della specializzazione conseguita.

ELENCO CONTROINTERESSATI INSERITI NELLA PRIMA FASCIA DELLE GPS DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PER LA CLASSE DI CONCORSO ADSS

Pos in graduatoria Cognome e Nome

1897	NA	VENTOLA	DALILA	30/11/1994	ADSS	SS
1898	NA	QUARTUCCIO	ERICA	16/09/1990	ADSS	SS
1899	NA	NAPOLITANO	MARIAPIA	18/09/1977	ADSS	SS
1900	NA	PROSCIA	DANIELA	16/05/1972	ADSS	SS

1901	NA	STENTA	MARCO	05/05/1999	ADSS	SS
1902	NA	QUARTUCCIO	RENATO	11/10/1994	ADSS	SS
1903	NA	SISILLO	FLAVIA	03/11/1988	ADSS	SS
1904	NA	SAVOIA	STEFANO	01/03/1993	ADSS	SS
1905	NA	ESPOSITO	CARLA	18/09/1970	ADSS	SS
1906	NA	COLELLA	VINCENZO	03/12/1982	ADSS	SS
1907	NA	DE CRESCENZO	ANNA RITA	30/04/1990	ADSS	SS
1908	NA	DE GENNARO	MIRELLA	20/05/1980	ADSS	SS
1909	NA	VAMPORE	LOREDANA	09/02/1979	ADSS	SS
1910	NA	IODICE	CARMINE	10/08/1971	ADSS	SS
1911	NA	LA MARCA	ANTONIO	02/05/2000	ADSS	SS
1912	NA	CUTOLO	FEDERICA	07/05/1998	ADSS	SS
1913	NA	OLIVIERO	MARIA	01/04/1996	ADSS	SS
1914	NA	ESPOSITO	ASSUNTA	29/11/1967	ADSS	SS
1915	NA	CAPORASO	ANGELO	12/04/1994	ADSS	SS
1916	NA	PENNA	MICHELE	07/10/1993	ADSS	SS
1917	NA	MATTIELLO	FRANCESCO	05/05/1977	ADSS	SS
1918	NA	NAPOLITANO	MARIA	13/03/1984	ADSS	SS
1919	NA	MOSCATO	TAMMARO	28/03/1977	ADSS	SS
1920	NA	MAURIELLO	ILARIA	25/02/1988	ADSS	SS
1921	NA	PENNACCHIO	ANTONIO	15/03/1986	ADSS	SS
1922	NA	IOSSA	MARIANO	12/02/1983	ADSS	SS
1923	NA	DEL PRETE	FLORINDA	01/04/1980	ADSS	SS
1924	NA	SPERA	FELICE	25/01/1971	ADSS	SS
1925	NA	STASI	AMELIA	20/01/1970	ADSS	SS

**ELENCO CONTROINTERESSATI INSERITI NELLA SECONDA FASCIA DELLE GPS DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
PER LA CLASSE DI CONCORSO ADSS**

Pos in graduatoria Cognome e Nome

1 NA MONTUORI NICOLA 21/08/1967 ADSS SS I 2 12 85,50 0 124 221,50

2 NA PUNZO QUIRINO 08/08/1970 ADSS SS I 2 12 23 0 173 208

3 NA AMATUCCI TOMMASO 21/01/1976 ADSS SS I 2 11 37,50 0 149 197,50

4 NA D'AFIERO ANNA MARIA 25/09/1963 ADSS SS I 2 12 18 0 140 170 *

5 NA MADONNA LAURA 21/07/1979 ADSS SS I 2 11 53 0 102 166

6 NA CLEMENTE GIOVANNA 16/10/1961 ADSS SS I 2 6 3,50 0 155 164,50 *

7 NA MAGLIULO FERDINANDO 03/10/1975 ADSS SS I 2 11 1,50 0 150 162,50

8 NA RICCARDO CATERINA 14/02/1980 ADSS SS I 2 12 11 0 136 159

9 NA PARTICCO LUIGIA 27/12/1977 ADSS SS I 2 12 55,50 0 91 158,50

10 NA SORRENTINO PAOLA 10/09/1965 ADSS SS I 2 12 37 0 109 158

11 NA SARRA GIUSEPPINA 01/01/1971 ADSS SS I 2 11 51,50 0 94 156,50

12 NA CAPOBIANCO MARIANNA 17/11/1981 ADSS SS I 2 12 5,50 0 138 155,50

13 NA CASTALDO ROSA 20/01/1975 ADSS SS I 2 12 30,50 0 111 153,50

14 NA CAPUANO RITA 30/03/1972 ADSS SS I 2 12 21 0 120 153

15 NA BALLETTA ANNA 05/07/1957 ADSS SS I 2 7 3 0 143 153

16 NA FERRARA LOREDANA 09/04/1967 ADSS SS I 2 12 7 0 132 151

17 NA CASSESE CARMELA 26/04/1980 ADSS SS I 2 11 28,50 0 110 149,50
18 NA MARINIELLO GAETANO 28/01/1980 ADSS SS I 2 12 22,50 0 115 149,50
19 NA DINO MARIO 28/02/1960 ADSS SS I 2 12 23 0 113 148
20 NA ROSSETTI MARIANNA 07/11/1977 ADSS SS I 2 12 10 0 125 147
21 NA PEPE MARIA ARCHETTA 30/06/1973 ADSS SS I 2 12 42 0 92 146
22 NA LA MARCA MADDALENA 21/06/1984 ADSS SS I 2 12 31 0 102 145
23 NA CURZIO RAFFAELE 18/03/1970 ADSS SS I 2 7 17 0 119 143 *
24 NA RAINONE ANNA DAMIANA 27/08/1963 ADSS SS I 2 12 17 0 114 143
25 NA RASTIELLO ANNABELLA 07/08/1979 ADSS SS I 2 12 26 0 102 140
26 NA PAPPARELLA TERESA 06/04/1979 ADSS SS I 2 12 50 0 78 140
27 NA INGENITO SIMONA 22/09/1979 ADSS SS I 2 12 9,50 0 117 138,50
28 NA MILITANO GIORGIO 11/10/1976 ADSS SS I 2 12 18 0 108 138
29 NA ALFANO PIA 04/05/1981 ADSS SS I 2 11 19 0 108 138
30 NA CANNAVACCIUOLO GIUSEPPE 14/06/1978 ADSS SS I 2 11 0 0 126 137
31 NA AIELLO MARIAROSA 28/08/1972 ADSS SS I 2 11 56 0 68 135
32 NA ROCCO VALERIA 31/05/1976 ADSS SS I 2 24 14 0 96 134
33 NA SARRO FRANCESCO 14/11/1978 ADSS SS I 2 12 56 0 66 134
34 NA OLIVIERO ROSA 10/04/1980 ADSS SS I 2 12 25,50 0 96 133,50
35 NA MAIONE PIETRO 29/08/1974 ADSS SS I 2 19,50 0 0 114 133,50
36 NA SPERA LAURA 06/02/1980 ADSS SS I 2 12 16,50 0 105 133,50
37 NA PUGLIESE CARMELA REGINA 16/02/1978 ADSS SS I 2 12 60 0 61 133
38 NA PANICO CARMINE 12/11/1971 ADSS SS I 2 12 18 0 102 132
39 NA SENESE GIUSEPPE 01/05/1972 ADSS SS I 2 11 8 0 113 132
40 NA D'ANGELO CARMEN 10/04/1976 ADSS SS I 2 12 12 0 108 132 *
41 NA CANTARELLA COSIMO 26/09/1964 ADSS SS I 2 12 13,50 0 106 131,50 *
42 NA DE ROSA CLEMENTE 19/08/1973 ADSS SS I 2 11 0 0 120 131
43 NA QUALIRETO MARISA 01/08/1973 ADSS SS I 2 11 29 0 90 130
44 NA SPIZUOCO ANTONIO 08/11/1974 ADSS SS I 2 12 9,50 0 108 129,50
45 NA PELUSO ANNUNZIATA 05/01/1974 ADSS SS I 2 12 17 0 100 129
46 NA GIORDANO ANTONIETTA 08/04/1966 ADSS SS I 2 8 6,50 0 114 128,50
47 NA BELLERANI ELENA 17/02/1978 ADSS SS I 2 12 0 0 116 128
48 NA PAGANO MARIA 09/11/1973 ADSS SS I 2 12 16,50 0 98 126,50
49 NA BERACCI MARIA PIA 27/08/1968 ADSS SS I 2 11 25,50 0 90 126,50
50 NA D'AVINO MARIA 02/10/1976 ADSS SS I 2 11 27 0 88 126
51 NA AMODIO DOMENICO ANTONIO 21/05/1975 ADSS SS I 2 12 12,50 0 100 124,50
52 NA MANNO TIZIANA 18/07/1981 ADSS SS I 2 11 12,50 0 101 124,50
53 NA ZAPPIA GIULIA 11/08/1969 ADSS SS I 2 6 3 0 115 124

54 NA MARCHESE MARIAROSARIA 14/06/1975 ADSS SS I 2 9 25 0 90 124
55 NA DE FALCO MARIANTONELLA 02/10/1975 ADSS SS I 2 12 37 0 74 123
56 NA BARRA ENNIO 19/04/1972 ADSS SS I 2 11 22 0 90 123
57 NA AMATUCCI CARMINE 24/08/1974 ADSS SS I 2 11 9,50 0 102 122,50
58 NA CRISTIANO SARA 27/10/1984 ADSS SS I 2 11 23 0 88 122
59 NA LO VUOLO IVAN 17/10/1972 ADSS SS I 2 11 26 0 85 122
60 NA PRISCO GIUSEPPINA MARIA ROSARIA 20/06/1980 ADSS SS I 2 12 8 0 102 122
61 NA SGAMBATO MARIA ANTONIA 24/11/1976 ADSS SS I 2 12 26 0 84 122 *
62 NA PASSARIELLO GINA 28/01/1982 ADSS SS I 2 12 16 0 93 121
63 NA BIFULCO GIUSEPPE 06/08/1981 ADSS SS I 2 6 7 0 108 121
64 NA VICIDOMINI ANIELLO 02/09/1973 ADSS SS I 2 9 0 0 111 120
65 NA MADDALENA RAFFAELLA 09/09/1976 ADSS SS I 2 12 11,50 0 96 119,50
66 NA QUINTILIANI MASSIMILIANO 26/10/1972 ADSS SS I 2 12 0 0 107 119
67 NA FRANCO ROSARIA 24/04/1976 ADSS SS I 2 11 37 0 71 119
68 NA DI IULIO MICHELE 28/08/1986 ADSS SS I 2 12 60 0 47 119
69 NA SORRENTINO RITA 14/09/1969 ADSS SS I 2 9 10 0 100 119
70 NA ESPOSITO MARIA 17/06/1976 ADSS SS I 2 12 7,50 0 99 118,50
71 NA ORSINI ALESSANDRA 17/12/1985 ADSS SS I 2 12 46 0 60 118
72 NA LENGUA MARA 03/01/1972 ADSS SS I 2 11 13 0 94 118
73 NA DI MAIO EMANUELA 23/04/1972 ADSS SS I 2 12 10 0 96 118
74 NA ANCONA ANNAMARIA 05/06/1964 ADSS SS I 2 7 8,50 0 102 117,50
75 NA BERVICATO DEBORA 03/04/1975 ADSS SS I 2 12 9,50 0 96 117,50
76 NA BONAVENTURA SIMONA 17/05/1981 ADSS SS I 2 12 59 0 46 117
77 NA SALOME' PROCOLO 28/01/1968 ADSS SS I 2 9 10 0 98 117
78 NA BARBATO LUANA 14/12/1975 ADSS SS I 2 12 6,50 0 98 116,50
79 NA SBRIZZI MASSIMILIANO 28/03/1976 ADSS SS I 2 12 48,50 0 56 116,50
80 NA MIGLIACCIO ANNA 20/11/1971 ADSS SS I 2 12 25,50 0 78 115,50
81 NA MONTEASI NICOLETTA 12/04/1964 ADSS SS I 2 8 5,50 0 102 115,50
82 NA SANTARPIA AUSILIA 13/03/1979 ADSS SS I 2 12 22 0 81 115
83 NA MARTELLO AURORA 17/09/1977 ADSS SS I 2 12 26 0 76 114
84 NA IOSSA AMALIA 22/04/1976 ADSS SS I 2 12 27,50 0 74 113,50
85 NA ANNUNZIATA GIUSEPPINA 22/10/1968 ADSS SS I 2 5 0 0 108 113
86 NA DE MICHELE FABIO 20/10/1978 ADSS SS I 2 6 19 0 88 113
87 NA CAPOLONGO FILOMENA 08/01/1978 ADSS SS I 2 27 0 0 86 113
88 NA CICCONE PASQUALE 04/07/1977 ADSS SS I 2 12 29 0 72 113 *
89 NA CEPPEARULO GIULIA 05/04/1963 ADSS SS I 2 12 55,50 0 45 112,50 *
90 NA D'AMBROSIO VALERIA 12/11/1966 ADSS SS I 2 11 5,50 0 96 112,50

91 NA LA GATTA CARMELA 17/11/1981 ADSS SS I 2 12 17 0 83 112
92 NA MANZO NICOLINA 28/07/1977 ADSS SS I 2 11 12 0 89 112
93 NA MAISTO ELENA 07/10/1980 ADSS SS I 2 12 21,50 0 77 110,50
94 NA COZZOLINO TERESA 17/03/1969 ADSS SS I 2 12 8,50 0 90 110,50 *
95 NA DE LUCIA FRANCESCA 13/03/1978 ADSS SS I 2 12 20 0 78 110
96 NA BOSSO ANTONELLA 29/01/1971 ADSS SS I 2 12 2 0 96 110
97 NA LAURO ILENIA 17/05/1977 ADSS SS I 2 12 0 0 98 110
98 NA MEZZACAPO MARIA 08/09/1978 ADSS SS I 2 12 19,50 0 78 109,50
99 NA VILARDO TERESA 28/11/1979 ADSS SS I 2 11 9 0 89 109
100 NA CECE GIUSEPPE 07/12/1976 ADSS SS I 2 11 7 0 91 109
101 NA RAGGIO ORNELLA 16/01/1991 ADSS SS I 2 11 14 0 84 109
102 NA LAMBERTI ANNARITA 16/10/1971 ADSS SS I 2 12 27 0 70 109
103 NA SORIA DAVIDE 08/02/1975 ADSS SS I 2 12 0 0 96 108
104 NA MARZOCHELLA ANGELA 16/02/1982 ADSS SS I 2 11 13 0 84 108
105 NA BALASCO ADA 20/06/1957 ADSS SS I 2 12 8,50 0 87 107,50
106 NA NOTO ANIELLO 09/11/1976 ADSS SS I 2 12 16,50 0 79 107,50
107 NA NAPOLITANO ANGELANTONIO 22/03/1964 ADSS SS I 2 12 11 0 84 107
108 NA LAURENZA GAETANINA 18/10/1974 ADSS SS I 2 12 23 0 72 107
109 NA BOCCIA MARIA 29/12/1982 ADSS SS I 2 12 5,50 0 89 106,50
110 NA SCHIAVO LIDIA 12/03/1966 ADSS SS I 2 11 1,50 0 94 106,50
111 NA DI NARDO MARILENA 17/09/1975 ADSS SS I 2 12 28 0 66 106
112 NA CUTOLO GIUSEPPE 20/07/1983 ADSS SS I 2 12 20 0 74 106
113 NA DEL PENNINO TERESA 27/04/1981 ADSS SS I 2 11 22 0 73 106
114 NA PEDATA TERESA 16/09/1985 ADSS SS I 2 12 10 0 84 106
115 NA SODANO SONIA 06/11/1971 ADSS SS I 2 11 0 0 95 106
116 NA CARUSO MARILENA 12/08/1972 ADSS SS I 2 12 7,50 0 85 104,50
117 NA CATAPANO ANNA LAURA 23/11/1992 ADSS SS I 2 11 9,50 0 84 104,50
118 NA NAPOLITANO SERGIO 23/09/1974 ADSS SS I 2 12 4 0 88 104
119 NA CARACCILO MARIAPINA 12/07/1978 ADSS SS I 2 11 0 0 92 103
120 NA MARINO VINCENZO 15/09/1977 ADSS SS I 2 11 56 0 36 103
121 NA DI ROCCO ROSARIA 20/09/1960 ADSS SS I 2 12 7 0 84 103
122 NA CIRINO VINCENZA 19/12/1971 ADSS SS I 2 12 17 0 74 103
123 NA D'AVANZO VITTORIO 18/10/1976 ADSS SS I 2 5 0,50 0 96 101,50
124 NA D'ALESSIO VALENTINA 12/12/1988 ADSS SS I 2 12 47 0 42 101
125 NA MUOIO GIACOMO 10/09/1967 ADSS SS I 2 12 0 0 89 101 *
126 NA DE SIMONE MARCELLA 16/01/1978 ADSS SS I 2 8 13 0 80 101
127 NA NUNZIATA FILOMENA 02/07/1974 ADSS SS I 2 12 9 0 79 100

128 NA MANZI MARIA FELICIA 20/06/1982 ADSS SS I 2 12 3,50 0 84 99,50
129 NA AMODIO MARIA 28/08/1975 ADSS SS I 2 12 51 0 36 99
130 NA CERRATO CLAUDIA 24/09/1979 ADSS SS I 2 12 19,50 0 67 98,50 *
131 NA CARTENI GIOVANNA 26/07/1982 ADSS SS I 2 11 9,50 0 78 98,50
132 NA SMILZO MARIAROSARIA 14/09/1977 ADSS SS I 2 11 11,50 0 76 98,50
133 NA CAMERA GUIDO 30/03/1974 ADSS SS I 2 9 22 0 67 98
134 NA AMBROSIO CIRO 22/11/1977 ADSS SS I 2 11 7,50 0 79 97,50
135 NA NAPPI ANTONIO 18/12/1977 ADSS SS I 2 12 13 0 72 97
136 NA FOGGIA ANGELA 06/05/1975 ADSS SS I 2 6 0 0 90 96
137 NA ALFIERI NICOLA 11/01/1971 ADSS SS I 2 8 4 0 83 95 *
138 NA BOTTA MARTINA 04/04/1986 ADSS SS I 2 12 11 0 72 95
139 NA SCHETTINO MARIA CONSIGLIA 15/02/1981 ADSS SS I 2 11 3 0 81 95
140 NA CIMMINO ANTONIETTA 01/04/1971 ADSS SS I 2 12 0 0 83 95
141 NA ESPOSITO MARIA ASSUNTA 07/03/1972 ADSS SS I 2 4 5 0 86 95
142 NA PEZONE VINCENZO 21/11/1990 ADSS SS I 2 4 12,50 0 78 94,50
143 NA MAURI GIOACCHINO 28/04/1982 ADSS SS I 2 11 16,50 0 67 94,50
144 NA LANGELLA GIUSEPPE 23/09/1983 ADSS SS I 2 12 10 0 72 94
145 NA ARPAIA AUTILIA 06/06/1980 ADSS SS I 2 11 8 0 74 93
146 NA MAFFETTONE CLAUDIA 30/08/1977 ADSS SS I 2 12 7 0 74 93
147 NA BENEDUCE LUIGI 05/09/1986 ADSS SS I 2 9 0 0 84 93
148 NA D'AURIA ALESSANDRO 24/10/1975 ADSS SS I 2 8 13 0 72 93
149 NA MAISTO GIUSEPPINA 25/07/1987 ADSS SS I 2 12 4 0 76 92
150 NA AIELLO OLGA 29/04/1971 ADSS SS I 2 12 10 0 70 92
151 NA AVETA STEFANIA 26/12/1985 ADSS SS I 2 11 8 0 72 91
152 NA CALVANESE FLORIANA PATRIZIA 17/08/1978 ADSS SS I 2 11 8 0 72 91
153 NA FUCILE MARIA 14/04/1970 ADSS SS I 2 12 19 0 60 91
154 NA COVIELLO FRANCESCO SAVERIO 15/12/1985 ADSS SS I 2 11 10 0 70 91
155 NA PEDATA GAETANA 10/12/1973 ADSS SS I 2 9 9 0 72 90
156 NA FORMISANO MARILENA 20/06/1982 ADSS SS I 2 12 9,50 0 68 89,50
157 NA SIMONE MADDALENA 23/04/1971 ADSS SS I 2 11 12,50 0 66 89,50
158 NA AFELBA CONCETTA 23/01/1976 ADSS SS I 2 8 1 0 80 89
159 NA ZITO MARCO 04/06/1996 ADSS SS I 2 12 17 0 60 89
160 NA BONACCIO ANTONIO 27/02/1971 ADSS SS I 2 11 0 0 78 89
161 NA COPPOLA VERONICA 14/08/1981 ADSS SS I 2 12 16,50 0 60 88,50
162 NA COLONIA LUIGI 17/10/1976 ADSS SS I 2 9 13,50 0 66 88,50
163 NA GAUDIOSI ORNELLA 24/06/1968 ADSS SS I 2 9 3 0 76 88
164 NA DI GIULIO CESARE ALESSIO 16/02/1983 ADSS SS I 2 4 0 0 84 88

165 NA CASTIELLO GIUSEPPINA 23/05/1983 ADSS SS I 2 11 3,50 0 73 87,50
166 NA CAROFANO GIUSEPPE 24/03/1973 ADSS SS I 2 8 7 0 72 87
167 NA OREFICE GIANNA 14/03/1981 ADSS SS I 2 12 4 0 70 86
168 NA SARRO DIEGO 14/11/1978 ADSS SS I 2 12 10 0 64 86
169 NA DE FILIPPO MARIA 10/03/1978 ADSS SS I 2 11 9 0 66 86
170 NA ZITO LORENZO 30/01/1991 ADSS SS I 2 9 41 0 36 86
171 NA STARITA LUCIO 24/06/1963 ADSS SS I 2 9 0 0 76 85
172 NA ABATE CARLO 01/04/1986 ADSS SS I 2 11 7,50 0 66 84,50
173 NA POESIA LUCIO 13/12/1968 ADSS SS I 2 12 3 0 69 84
174 NA NAPPI ANTONIO 16/02/1962 ADSS SS I 2 7 8 0 69 84
175 NA CAPUTO MADDALENA 01/08/1989 ADSS SS I 2 12 18 0 54 84
176 NA ASCIONE MARIAROSARIA 13/12/1965 ADSS SS I 2 12 8 0 64 84
177 NA D'ANGELO ARTURO 21/06/1973 ADSS SS I 2 6 12 0 66 84
178 NA LA PIETRA PATRIZIA 31/01/1980 ADSS SS I 2 11 12,50 0 60 83,50
179 NA MORELLI SIMONA 14/04/1988 ADSS SS I 2 12 10 0 60 82
180 NA ACANFORA CATELLO 26/03/1978 ADSS SS I 2 11 10,50 0 60 81,50
181 NA MARTINO ILENIA DANIELA 05/07/1981 ADSS SS I 2 7 0 0 74 81
182 NA MASTANTUONI ANTONIETTA 26/07/1984 ADSS SS I 2 12 8,50 0 60 80,50
183 NA FERRANTE ISABELLA 13/02/1958 ADSS SS I 2 7 3 0 70 80
184 NA VECCHIONE ROSA 28/11/1971 ADSS SS I 2 12 0 0 68 80
185 NA DEL POZZO ALESSANDRA 01/08/1980 ADSS SS I 2 11 0 0 69 80
186 NA D'ALESSANDRO RITA 26/08/1964 ADSS SS I 2 12 0 0 68 80
187 NA CEVOLI ENRICO 18/08/1990 ADSS SS I 2 9 0 0 70 79
188 NA PEPE MADDALENA 25/05/1983 ADSS SS I 2 12 6,50 0 60 78,50
189 NA CANNATELLI ANTONELLA 02/06/1978 ADSS SS I 2 11 7,50 0 60 78,50
190 NA IEMMINO PATRIZIA 07/03/1977 ADSS SS I 2 9 7 0 62 78
191 NA ABBAMUNDO PAOLA 19/06/1987 ADSS SS I 2 12 0 0 66 78
192 NA GRAZIOSO MICHELE 10/06/1984 ADSS SS I 2 12 0 0 66 78
193 NA FORMISANO ROSA 11/09/1988 ADSS SS I 2 12 0 0 66 78
194 NA FERRONE MARIA CRISTINA 25/11/1984 ADSS SS I 2 12 0 0 66 78
195 NA MENNA DANIELA 15/03/1973 ADSS SS I 2 5 3,50 0 69 77,50
196 NA GIARRA MICHELA 12/07/1985 ADSS SS I 2 12 8 0 57 77
197 NA CERCIELLO MARIA 25/01/1987 ADSS SS I 2 12 13 0 52 77
198 NA DI SOMMA ADRIANO 07/10/1984 ADSS SS I 2 7 4 0 66 77
199 NA PRATO MICHELA 20/03/1982 ADSS SS I 2 12 1 0 64 77
200 NA D'AGOSTINO GIANDOMENICO 05/07/1973 ADSS SS I 2 12 0,50 0 64 76,50
201 NA DI PALMA RAFFAELE 23/08/1986 ADSS SS I 2 11 9 0 56 76

202 NA VERGARA VINCENZO 05/07/1985 ADSS SS I 2 8 14 0 54 76
203 NA CAROPPO NICOLA 18/01/1984 ADSS SS I 2 12 22 0 42 76
204 NA DI LORENZO ANGELA 21/01/1973 ADSS SS I 2 12 4 0 60 76 *
205 NA D'AMBROSIO DARIO 10/11/1987 ADSS SS I 2 12 0 0 64 76
206 NA CIOFFI EDDA 19/07/1988 ADSS SS I 2 12 10 0 53 75
207 NA DE PONTE DAVIDE 11/03/1995 ADSS SS I 2 8 7 0 60 75
208 NA MIRENGHI ANGELA 10/05/1960 ADSS SS I 2 12 15 0 48 75
209 NA FEMIANO GIUSEPPINA 29/03/1986 ADSS SS I 2 11 4,50 0 59 74,50
210 NA RUSSO ANNA 07/09/1971 ADSS SS I 2 12 0,50 0 62 74,50
211 NA CATAPANO SALVATORE VINCENZO 12/07/1988 ADSS SS I 2 7 7 0 60 74
212 NA COSTANZO CHIARA STELLA 18/12/1984 ADSS SS I 2 11 9 0 54 74
213 NA SORRENTINO DAVIDE 15/11/1976 ADSS SS I 2 9 16,50 0 48 73,50
214 NA FINELLI GIUSEPPE 30/11/1990 ADSS SS I 2 12 7 0 54 73
215 NA PERRIS CLAUDIA 23/06/1985 ADSS SS I 2 12 12 0 49 73
216 NA D'ALTERIO IDA 11/01/1986 ADSS SS I 2 7 0 0 66 73
217 NA TIZZANO GRAZIELLA 13/04/1986 ADSS SS I 2 12 13 0 48 73
218 NA PICA PASQUALE 24/01/1974 ADSS SS I 2 7 4 0 61 72
219 NA DE LUCA MARIA 25/03/1984 ADSS SS I 2 12 0 0 60 72
220 NA COZZELLA PASQUALE 10/02/1958 ADSS SS I 2 11 0 0 61 72
221 NA SORRENTINO ANDREA 06/11/1979 ADSS SS I 2 8 10 0 53 71
222 NA PALMA PASQUALE 12/01/1987 ADSS SS I 2 11 5,50 0 54 70,50
223 NA MARRAGONY ANNALISA 28/08/1970 ADSS SS I 2 9 9 0 52 70
224 NA CASILLO ANNA 18/05/1984 ADSS SS I 2 8 14 0 48 70
225 NA ELEFANTE VINCENZO LUCIO 13/12/1991 ADSS SS I 2 8 7,50 0 54 69,50
226 NA LANGELLA ANTONIETTA 04/10/1961 ADSS SS I 2 11 0 0 58 69
227 NA CARANNANTE ANTONIO 20/03/1962 ADSS SS I 2 12 3 0 54 69
228 NA VITAGLIANO NUNZIO 11/11/1994 ADSS SS I 2 12 5 0 52 69
229 NA CARBONARA PAOLO 08/07/1965 ADSS SS I 2 11 10 0 48 69
230 NA SANNINO CHIARA 30/08/1988 ADSS SS I 2 12 9 0 48 69
231 NA FICO ANGELICA 01/08/1987 ADSS SS I 2 12 8,50 0 48 68,50
232 NA AMMENDOLA EMILIA 03/07/1983 ADSS SS I 2 12 8 0 48 68
233 NA IORIO ANGELO 30/06/1973 ADSS SS I 2 8 24 0 36 68
234 NA IASEVOLI GIOVANNI 30/03/1971 ADSS SS I 2 12 9 0 47 68
235 NA SIMEONE GIUSEPPINA 17/11/1968 ADSS SS I 2 12 8 0 48 68
236 NA LIBBRA LAURA 18/10/1969 ADSS SS I 2 5 13 0 50 68
237 NA AMMENDOLA MILENA 09/09/1966 ADSS SS I 2 6 14 0 48 68
238 NA CARRELLA ARMANDO 23/02/1984 ADSS SS I 2 11 9 0 48 68

239 NA ERCOLE ANTONIO 12/05/1969 ADSS SS I 2 6 1,50 0 60 67,50
240 NA MIGLIORE MARIA 17/03/1988 ADSS SS I 2 8 10,50 0 48 66,50
241 NA IMPARATO PATRIZIA 21/02/1966 ADSS SS I 2 4 14 0 48 66 *
242 NA CARILLO LUISA 06/08/1984 ADSS SS I 2 4 9 0 53 66
243 NA BUSSONE LUCIA 16/09/1979 ADSS SS I 2 0 0 0 66 66
244 NA DI MAIO AGOSTINO DANIELE 04/02/1986 ADSS SS I 2 9 9 0 48 66
245 NA MUTO GENNARO 14/05/1983 ADSS SS I 2 7 1 0 58 66
246 NA GEMMA CARMELA 22/09/1981 ADSS SS I 2 9 8 0 48 65
247 NA DI GIUSEPPE VALERIA 06/05/1968 ADSS SS I 2 11 0 0 54 65
248 NA FUSCO ANTONIO 18/03/1969 ADSS SS I 2 4 7 0 54 65
249 NA CARANNANTE NUNZIA 25/06/1980 ADSS SS I 2 11 5,50 0 48 64,50
250 NA DE ALFIERI FEDERICA 24/10/1974 ADSS SS I 2 12 9,50 0 43 64,50
251 NA PRETE MARIA GRAZIA 15/06/1970 ADSS SS I 2 5 20 0 39 64
252 NA QUADRO SERGIO 05/01/1973 ADSS SS I 2 12 10 0 42 64 *
253 NA DE CHIARA ANTONIO 02/07/1969 ADSS SS I 2 11 5 0 48 64
254 NA AURIEMMA MARIA 30/11/1958 ADSS SS I 2 4 18 0 42 64
255 NA BARLETTA FILOMENA 07/02/1979 ADSS SS I 2 9 12 0 42 63
256 NA BORTOLETTO PAOLO 17/08/1969 ADSS SS I 2 12 3 0 48 63
257 NA GAROFALO ASSUNTA 03/04/1974 ADSS SS I 2 8 7 0 48 63
258 NA VARRIALE ANNA 31/07/1967 ADSS SS I 2 7 0 0 56 63
259 NA PANICO FILOMENA 04/07/1966 ADSS SS I 2 8 16 0 39 63
260 NA RUGGIERO MARINO 20/09/1964 ADSS SS I 2 6 14,50 0 42 62,50
261 NA AMBROSIO STEFANIA 10/05/1990 ADSS SS I 2 12 8,50 0 42 62,50
262 NA PETRILLO EVELINA 22/10/1959 ADSS SS I 2 8 0 0 54 62
263 NA DE MARTINO TIZIANA 21/09/1971 ADSS SS I 2 11 3 0 48 62 *
264 NA MASTRONARDI MARTINA MARIA EGERIA 19/12/1987 ADSS SS I 2 4 10 0 48 62
265 NA DI GIROLAMO TERESA 07/06/1983 ADSS SS I 2 6 19,50 0 36 61,50
266 NA RIZZO TERESA 03/09/1968 ADSS SS I 2 5 5 0 51 61
267 NA CUTOLO CATERINA 23/07/1994 ADSS SS I 2 7 12 0 42 61
268 NA MONTICELLI MARIA 05/09/1966 ADSS SS I 2 4 8,50 0 48 60,50
269 NA NAPOLITANO DOMENICO 17/10/1988 ADSS SS I 2 11 7,50 0 42 60,50
270 NA TORALDO ANGELO 02/07/1982 ADSS SS I 2 12 0,50 0 48 60,50
271 NA CARPINO CARMELINA 10/08/1969 ADSS SS I 2 7 11 0 42 60 *
272 NA CIARDULLI SARA 02/06/1967 ADSS SS I 2 8 1 0 51 60
273 NA D'ANDRIA MARGHERITA 16/08/1971 ADSS SS I 2 12 0 0 48 60
274 NA SOLE NILIA 22/08/1959 ADSS SS I 2 6 0 0 54 60
275 NA CARILLO MICHELA VINCENZA 16/01/1990 ADSS SS I 2 9 15 0 36 60

276 NA MAFFETTONE CATERINA 11/12/1978 ADSS SS I 2 6 0 0 54 60
277 NA SANGERMANO MARIANGELA 30/10/1975 ADSS SS I 2 11 0 0 49 60
278 NA ROBUSTELLI ROSA 16/11/1969 ADSS SS I 2 6 9,50 0 44 59,50 *
279 NA NASTO NUNZIA 08/12/1987 ADSS SS I 2 12 7,50 0 40 59,50
280 NA FALCO VALERIO 12/01/1968 ADSS SS I 2 0 11 0 48 59
281 NA TRAMONTANO DANIELA 30/06/1985 ADSS SS I 2 12 11 0 36 59
282 NA PALUMBO CARMINE 17/12/1981 ADSS SS I 2 12 1,50 0 45 58,50
283 NA BIONDI CIRO 17/09/1975 ADSS SS I 2 8 8 0 42 58
284 NA DI MAIO RAFFAELE ENRICO 02/04/1969 ADSS SS I 2 8 2 0 48 58
285 NA D'ANTONIO SUSANNA 27/06/1983 ADSS SS I 2 6 8 0 44 58
286 NA DI BELLO PIA 13/01/1988 ADSS SS I 2 12 10 0 36 58
287 NA EMANUELE NICOLA 03/02/1971 ADSS SS I 2 8 14 0 36 58
288 NA MINICHINI ANNARITA 28/08/1974 ADSS SS I 2 12 8,50 0 36 56,50
289 NA RESCIGNO MARIA GRAZIA 26/02/1970 ADSS SS I 2 6 0 0 50 56
290 NA CESARO VITO 26/02/1990 ADSS SS I 2 7 13 0 36 56
291 NA DI DONNA PASQUALINA 24/09/1971 ADSS SS I 2 7 1 0 48 56
292 NA MURALE ROSARIA 29/09/1994 ADSS SS I 2 4 16 0 36 56
293 NA LOMBARDO SALVATORE 13/04/1955 ADSS SS I 2 8 0 0 48 56
294 NA FEMIANO MARIA MARTINA 07/09/1990 ADSS SS I 2 12 4 0 40 56
295 NA CRISPINO LUIGI 23/08/1971 ADSS SS I 2 8 0 0 48 56
296 NA DE GABRIELE SARA 04/03/1992 ADSS SS I 2 11 8,50 0 36 55,50
297 NA BATINO FRANCESCO 21/12/1976 ADSS SS I 2 4 9 0 42 55 *
298 NA GALEOTAFIORE PIETRO 13/02/1997 ADSS SS I 2 8 11 0 36 55
299 NA COLELLA GIOVANNI 22/11/1984 ADSS SS I 2 8 5 0 42 55
300 NA CIMMINO ANGELO 03/03/1975 ADSS SS I 2 8 10,50 0 36 54,50
301 NA MASTROMINICO GIUSEPPE 24/02/1967 ADSS SS I 2 7 11 0 36 54
302 NA CHIODI VALERIA 08/04/1973 ADSS SS I 2 18 0 0 36 54
303 NA BORDI MARIAROSARIA 13/05/1970 ADSS SS I 2 12 6 0 36 54 *
304 NA ROMANUCCI MARIA GRAZIA 15/08/1983 ADSS SS I 2 12 5 0 36 53
305 NA VELLA MARCO 24/03/1984 ADSS SS I 2 8 3 0 42 53
306 NA MAIONE DOMENICO 13/02/1982 ADSS SS I 2 5 0 0 48 53
307 NA NAPPI ANNA 02/02/1979 ADSS SS I 2 12 4,50 0 36 52,50
308 NA MELORIO ALFONSINA 07/03/1979 ADSS SS I 2 6 10 0 36 52
309 NA CASTALDO MARCO 14/04/1968 ADSS SS I 2 4 0 0 48 52
310 NA CAPASSO PIA 31/10/1990 ADSS SS I 2 12 0 0 40 52
311 NA DEL MASTRO LUIGI 05/12/1968 ADSS SS I 2 4 0 0 48 52
312 NA SILVESTRO DORIANA 08/11/1960 ADSS SS I 2 7 4,50 0 40 51,50

313 NA FUCCI ANTONIO 18/03/1980 ADSS SS I 2 5 10,50 0 36 51,50
314 NA MUROLO VALERIO 04/07/1990 ADSS SS I 2 15 0 0 36,50 51,50
315 NA DI MATTEO LUCIA 26/05/1980 ADSS SS I 2 6 9 0 36 51
316 NA AURICCHIO RACHELE 18/01/1969 ADSS SS I 2 7 0 0 44 51
317 NA IACONO AGOSTINO 19/09/1979 ADSS SS I 2 6 9 0 36 51
318 NA DORATI CONCETTA 26/07/1989 ADSS SS I 2 7 8 0 36 51
319 NA ESPOSITO ANTONIO 16/03/1981 ADSS SS I 2 4 11 0 36 51
320 NA SINOCA VITTORIO 19/11/1967 ADSS SS I 2 9 6 0 36 51
321 NA FALCO MADDALENA 02/02/1986 ADSS SS I 2 11 2 0 38 51
322 NA KOMETIANI MARIAMI 12/05/1996 ADSS SS I 2 4 11 0 36 51
323 NA PIRONTI LEONILDE 15/05/1967 ADSS SS I 2 8 6,50 0 36 50,50
324 NA ALCIDI FEDERICA 30/05/1986 ADSS SS I 2 9 5,50 0 36 50,50
325 NA COSTANZO FRANCESCO 07/07/1968 ADSS SS I 2 8 0 0 42 50
326 NA LA MARCA PATRIZIA 17/10/1969 ADSS SS I 2 11 3 0 36 50
327 NA ESPOSITO MARIAROSARIA 21/12/1961 ADSS SS I 2 6 7,50 0 36 49,50
328 NA GIOCONDO CARMELA 12/02/1983 ADSS SS I 2 11 2 0 36 49
329 NA FALCO PAOLO 16/03/1971 ADSS SS I 2 4 9 0 36 49
330 NA NUGNES PAOLA 15/03/1989 ADSS SS I 2 11 0 0 38 49
331 NA APUZZO DANIELA 10/09/1972 ADSS SS I 2 12 0,50 0 36 48,50
332 NA D'ANDREA MAURIZIO 23/07/1967 ADSS SS I 2 6 6,50 0 36 48,50
333 NA SARNELLA LUCA 29/08/1993 ADSS SS I 2 7 5,50 0 36 48,50
334 NA ARPAIA GENNARO 28/08/1990 ADSS SS I 2 5 7,50 0 36 48,50
335 NA ZACCARELLA ALDO 20/10/1968 ADSS SS I 2 4 8 0 36 48
336 NA ANTIGNANI VALENTINA 08/10/1980 ADSS SS I 2 12 0 0 36 48
337 NA DE PRISCO IMMACOLATA 08/12/1969 ADSS SS I 2 5 1 0 42 48
338 NA PALMA GIUSEPPE 18/06/1967 ADSS SS I 2 6 0 0 42 48
339 NA MINIERI GIUSEPPE 23/05/1966 ADSS SS I 2 12 0 0 36 48 *
340 NA BRIGLIA ROSARIA 08/07/1972 ADSS SS I 2 5 25 0 18 48
341 NA MONDA UMBERTO 03/03/1965 ADSS SS I 2 4 7,50 0 36 47,50
342 NA COSTAGLIOLA D'ABELE ARCA 01/11/1970 ADSS SS I 2 7 4,50 0 36 47,50
343 NA MOSCA DONATO 29/11/1972 ADSS SS I 2 8 3 0 36 47
344 NA MARRANDINO DOMENICO 19/02/1966 ADSS SS I 2 5 0 0 42 47
345 NA CASERTA ROSA 11/06/1974 ADSS SS I 2 4 13 0 30 47
346 NA RUSSO PATRIZIA 29/10/1971 ADSS SS I 2 4 7 0 36 47
347 NA MAFFETTONE CLAUDIA 21/11/1964 ADSS SS I 2 9 0 0 37 46
348 NA CACACE CARMELA 03/08/1971 ADSS SS I 2 4 0 0 42 46
349 NA GRIECO RAFFAELE MARCO 01/08/1983 ADSS SS I 2 6 7 0 32 45

350 NA AVOLIO PATRIZIA 29/01/1974 ADSS SS I 2 12 0 0 32 44
351 NA LEGGIERO ANGELA 20/06/1973 ADSS SS I 2 8 0 0 36 44
352 NA ROCCO TERESA 02/04/1969 ADSS SS I 2 7 1 0 36 44
353 NA MADONNA PASQUALE 14/08/1968 ADSS SS I 2 8 0 0 36 44
354 NA CALABRESE MAURIZIO 07/06/1957 ADSS SS I 2 4 0 0 40 44
355 NA PIZZA ROSANNA 10/09/1966 ADSS SS I 2 5 0 0 38 43
356 NA D'ERRICO ADDOLORATA 06/02/1967 ADSS SS I 2 4 0 0 39 43
357 NA DE MARTINO ANTONIO 17/11/1966 ADSS SS I 2 6 0,50 0 36 42,50
358 NA DELLA ROSA LIDIA 01/03/1966 ADSS SS I 2 6 0,50 0 36 42,50
359 NA FRANCO GIANPAOLO 17/01/1962 ADSS SS I 2 6 0 0 36 42
360 NA CORVINO ALFONSO 27/01/1997 ADSS SS I 2 6 0 0 36 42
361 NA GENOVESE GIUSEPPE ANTONIO 16/05/1989 ADSS SS I 2 6 0 0 36 42
362 NA FIOLA INES 12/05/1965 ADSS SS I 2 6 0 0 36 42
363 NA STARACE DOMENICO 27/08/1966 ADSS SS I 2 4 1,50 0 36 41,50
364 NA ANGRISANI LUCIA 11/02/1970 ADSS SS I 2 0 3,50 0 36 39,50
365 NA CASONE FRANCESCO 05/12/1980 ADSS SS I 2 12 3 0 24 39
366 NA PIRRO' ANTONIO 27/09/1965 ADSS SS I 2 12 0 0 20 32
367 NA GRIMALDI VANIA 19/12/1968 ADSS SS I 2 6 0 0 23,50 29,50
368 NA SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE DIMITRI 11/02/1971 ADSS SS I 2 7 0 0 6,50 13,50

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Come già esposto poc'anzi, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, con Ordinanza n. 6562/2021, emessa in data 16 novembre 2021 e depositata in data 22 novembre 2021, resa sul ricorso R.G. N. 10433/2021, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio n. 6116 del 2019.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 6562/2021.

Si riporta il testo integrale del ricorso introduttivo (anche in allegato al presente avviso):

"Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

Ricorre la docente Grammatica Valentina, nata a Caserta il 09/01/1986 e residente a Teverola (CE) alla via Napoli II Traversa n. 25, C.F. GRMVNT86A49B963O, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo **pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it**.

Contro

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio**, in persona del Dirigente p.t.
- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del Dirigente p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- a) della nota prot. n. 0017797 del 24/09/2021 dell'Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, a firma del Dirigente Luisa Franzese, nella parte in cui, richiamando la nota prot. n. 25348 del 17/08/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha disposto il depennamento della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della GPS della provincia di Napoli per l'a.s. 2021/2022 I fascia cl.co. ADSS Scuola Secondaria di II Grado ex O.M. 60/20 e DM 51/21;
- b) dell'elenco allegato alla nota impugnata sub a) recante il nominativo della ricorrente;
- c) della nota prot. n. 25348 del 17/08/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a firma del Dirigente Dott.ssa Paola Folli, nella parte in cui ha dichiarato improcedibili le istanze di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguito in Romania;
- d) del decreto, ignoti data e numero, dell'Ambito Territoriale di Napoli di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS per l'a.s. 2021/2022 ex O.M. 60/20 E DM 51/21, classe di concorso ADSS Scuola Secondaria di II Grado nella provincia di Napoli, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- e) dei relativi elenchi aggiuntivi I fascia delle GPS della provincia di Napoli per l'a.s. 2021/2022, relativa alla classe di concorso sostegno ADSS Scuola Secondaria di II Grado, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- f) ove occorra della nota del MI n. 21317 del 12/7/2021, avente ad oggetto "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche" se e per quanto occorra e, comunque, limitatamente alla parte che risulta essere lesiva per la posizione vantata dalla ricorrente;
- g) ove occorra del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;

- h) ove occorra della Circolare Ministeriale del M.I. prot. n. 25089 del 06/08/2021 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e ATA as 2021/2022” e del DM 242 del 30/07/2021 “Assunzioni da GPS finalizzate al ruolo (DL 73/21, articolo 59 comma 4)” per quanto di ragione e nei limiti d’interesse;
- i) dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente se e per quanto occorra e, comunque, limitatamente alla parte che risulta essere lesiva per la posizione vantata dalla ricorrente;
- j) ove occorra dell’avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021, di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 3 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60;
- k) ove occorra del Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”;
- l) ove occorra dell’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI nella parte in cui prevede che “conformemente a quanto previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”;
- m) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali;

per l’accertamento e la declaratoria

della validità del titolo di specializzazione d’insegnante di sostegno “*Programma Postuniversitario per la Formazione e lo Sviluppo Professionale Continuo Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali*” conseguito all’esito del percorso seguito dalla ricorrente e, quindi, del diritto della stessa ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione all’insegnamento per il sostegno conseguito in Romania presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania)

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate a disporre il reinserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi GPS della provincia di Napoli in I fascia cl.co. ADSS per l’a.s. 2021/2022

FATTO

La docente odierna ricorrente, è in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, conseguita in Italia, in data 11/4/2020, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche).

Ella, inoltre, in data 30/07/2021, ha conseguito il Titolo di Specializzazione al Sostegno “*Programma Postuniversitario per la Formazione e lo Sviluppo Professionale Continuo Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali*” presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania).

Conseguentemente, ella ha avviato, in data 31/07/2021, il procedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno in Italia presentando istanza al Ministero competente.

Tale titolo conseguito dalla ricorrente, infatti, poiché consente l’esercizio della professione di docente di sostegno in Romania e, quindi, nello Stato membro in cui è stato conseguito, legittima la titolare ad avviare nello Stato membro di destinazione, nel caso di specie, l’Italia, il procedimento per il relativo riconoscimento.

Il Ministero, tuttavia, ad oggi non ha dato riscontro alla domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente.

Con ordinanza ministeriale n. 60, pubblicata il 10 luglio 2020, sono state istituite le graduatorie provinciali e di istituto sui posti comuni e di sostegno, nonché il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo nonché gli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2020/2021 per i docenti che, nelle more, avrebbero acquisito il titolo nelle more della ricostruzione delle GPS.

Con D.M. n. 51/2021, sono stati disciplinati gli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2021/2022 e, segnatamente, all'art. 1 è stata prevista la possibilità per i docenti in possesso del titolo entro il 21 luglio 2021, poi prorogato al 31 luglio 2021, di richiedere l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia per l'a.s. 2021/2022.

Il D.M. n. 51/2021, ha richiamato l'O.M. n. 60/2020 che ha consentito ai docenti in possesso del titolo estero, ancora in attesa del riconoscimento da parte del Ministero, di richiedere l'inserimento nelle GPS a condizione che avessero presentato la domanda di riconoscimento nei termini previsti.

La ricorrente, dunque, avendo conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 31/07/2021 ed avendo presentato istanza di riconoscimento del predetto titolo nei termini previsti, in attuazione del Decreto M.I. n. 51 del 03/03/2021 ha fatto istanza di iscrizione negli elenchi aggiuntivi prima fascia delle GPS della provincia di Napoli per l'a.a. 2021/2022.

Ella, dunque, avendone i requisiti, è stata inserita negli elenchi aggiuntivi GPS della provincia di Napoli a.s. 2021/2022 per la classe di concorso che qui interessa ADSS I Fascia al posto n. 1896 con punti 22. (giusta stralcio graduatoria dell'ATP di Napoli del 09/08/2021).

In forza di tale inserimento la ricorrente è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per un posto di sostegno psicofisico presso l'Istituto Superiore I.S. "G. Falcone" di Pozzuoli con decorrenza 07/09/2021 fino al termine delle attività didattiche.

Del tutto inaspettatamente, l'ATP di Napoli con decreto prot. n. 17357 del 20/09/2021 ha disposto la revoca della riferita nomina su posto di sostegno ricevuta dalla ricorrente e, conseguentemente, il Dirigente dell'Istituto "Falcone" con nota prot. n. 5370 del 20/09/2021, ha comunicato alla docente la cessazione dal servizio presso il medesimo istituto. Con decreto prot. n. 5405 del 21/09/2021, il riferito D.S. ha disposto la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro de quo.

Successivamente, l'Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Dirigente p.t., ha adottato la nota prot. n. 17797 del 24/09/2021 impugnata sub a), con la quale, richiamando, per quel che qui interessa, la nota del MUR prot. n. 25348 del 17/08/2021, impugnata sub c) che, genericamente, ha dichiarato improcedibili le istanze di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguito in Romania, ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi prima fascia della GPS di Napoli cl.co. ADSS – Sostegno Scuola Secondaria a.s. 2021/2022, nonché, come già riferito, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per mancanza del titolo di studio idoneo allo svolgimento della professione di docente.

I provvedimenti adottati dalle Amm.ni resistenti sono del tutto illegittimi attesa la legittimità e la regolarità del Titolo di specializzazione sul Sostegno posseduto dalla ricorrente.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti in epigrafe impugnati sono, pertanto, illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA PROT. N. 0017797 DEL 24/09/2021 DELL'UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI; VIOLAZIONE O.M. 60/2020 E D.M. 51/2021; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA

DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già riferito in fatto, il D.M. 51/2021 ha previsto la possibilità per i docenti che avessero acquisito il titolo entro il 21 luglio 2021, poi prorogato al 31 luglio 2021 con D.L. 25 maggio 2021, convertito in L. 106 del 23 luglio 2021 n. 106 recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, c.d. Decreto sostegni – bis., di richiedere l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia.

Il D.M. n. 51/2020, ha richiamato l'O.M. n. 60/2020, il quale, all'art. 7, rubricato “Istanza di partecipazione”, al comma 4, punto e) ha previsto: “*Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di accesso richiesti...qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento*”.

All'art. 10, rubricato “*elenco aggiuntivo alle GPS*”, inoltre ha previsto che “*nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia (...)*”.

Orbene, la ricorrente, entro i termini previsti dalla normativa, ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno ed ha presentato istanza di riconoscimento al Ministero competente ed entro la medesima data ha presentato istanza di iscrizione negli elenchi aggiuntivi della I Fascia della GPS della provincia di Napoli per l'a.s. 2021/2022 cl.co. ADSS. Avendone i requisiti ed avendo rispettato la tempistica prescritta dal decreto n. 51/2021 e dall'O.M. n. 60/2020, è stata inserita nel predetto elenco aggiuntivo.

Nonostante la ricorrente soddisfi i requisiti suindicati, illegittimamente e contraddittoriamente è stata depennata dalla GPS, con il procedimento di riconoscimento ancora in corso, in violazione delle disposizioni della stessa lex specialis, senza alcuna motivazione logica.

Il provvedimento di esclusione dell'ATP di Napoli, dunque, è del tutto illegittimo ed adottato in violazione dell'O.M. n. 60/2020 e del D.M. n. 51/2021 come affermato recentemente anche dal TAR Lazio.

Segnatamente, in fattispecie identica a quella di cui è causa, il TAR LAZIO sezione Terza Bis con molteplici decreti cautelari, confermati da Ordinanze Collegiali, ha accolto la domandata tutela cautelare richiesta da docenti in possesso del titolo estero e in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento, affermando quanto segue: “Ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con l'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”. (Cfr Ordinanze della Sezione Terza Bis del TAR Lazio nn. 10376, 5304, 5396, 5393, 5392, 5388, 5349, 5347, 5253 dell'08/10/2021).

Il modus operandi posto in essere da parte resistente, dunque, è del tutto illegittimo, in ragione della mancata esecuzione di una valutazione istruttoria.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, vanno annullati.

2) ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA MINISTERIALE DEL 17/08/2021 PROT. N. 0025348 DI RIGETTO COLLETTIVO; ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA PROT. N. 0017797 DEL 24/09/2021 DELL'UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI; VIOLAZIONE O.M. 60/2020 E D.M. 51/2021; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA

DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

Come esposto in narrativa, la ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania.

La procedura di riconoscimento del predetto titolo sul sostegno ad oggi, ancora non risulta conclusa, non avendo il Ministero dell'Università e della Ricerca adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla ricorrente.

Come già riferito, l'ATP di Napoli con nota prot. n. 17797 del 24/09/2021, recependo acriticamente, la nota MUR prot. n. 25348 del 17/08/2021, ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi prima fascia della GPS di Napoli cl.co. ADSS – Sostegno Scuola Secondaria a.s. 2021/2022 arrecandole un grave pregiudizio.

Con la nota del 17 agosto 2021, il Mur, del tutto genericamente, ha dichiarato improcedibili le istanze di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania, disponendo, sostanzialmente, un rigetto collettivo delle istanze presentate dagli interessati, affermando quanto segue: *“Quanto all'aspetto sostanziale, il “certificat” o “adeverinta” posseduti dai richiedenti, non compaiono nel quadro delle qualifiche de titoli rumeni di cui al sito ufficiale curato dal Governo rumeno ENIC-NARIC Romania alla voce “Qualifications Framework”. Dovrà pertanto, dimostrarsi dai singoli richiedenti che il corso al termine del quale è rilasciato il “certificat” sia ad ordinamento didattico nazionale, a quale ciclo di studi appartenga tra i tre delineati dal Processo di Bologna, sia titolo ufficiale e abbia valore legale in tutto il territorio rumeno.*

Dovrà inoltre dimostrarsi che tale “certificat” sia sufficiente ed esclusivo titolo per l'insegnamento di sostegno agli alunni disabili, per quale materia e classe di concorso cui raffrontare il “certificat” con titolo italiano e per quale grado di scuola, posto che in Italia non sussiste alcun titolo di specializzazione nell'insegnamento di sostegno tipo “generalista” che preveda competenze formative valevoli per ogni classe di concorso e per ogni grado di scuola, cui eventualmente compare tale “certificat”.

Occorre, inoltre, dimostrare quante presenze in loco sono state effettuate in un anno...quanti e quali laboratori tecnici sono stati frequentati e in quali scuole si sia svolto il tirocinio professionalizzante e per quanto tempo. Come noto non sono ammissibili frequenze da remoto. Non sono valutabili gli “adeverinta” (cioè certificati provvisori) finché non sopravvenga il “certificat”.

Occorre ancora esibire un certificato di conoscenza della lingua rumena, posta la specificità del corso che richiede ottima padronanza della lingua rumena. Quanto all'aspetto formale: non risultano osservate le formalità atte a conferire valore legale ai certificati amministrativi esteri in conformità agli articoli 33 e 18 del DPR n. 445/2000.

Infine, posto che il giudice del Tar Lazio con sentenza n. 78885 del 05/07/2021 ha inquadrato la fattispecie nell'art. 3, co. 1 lett. a) del DPR n. 189/2009, di competenza esclusiva del MUR, sarà comunque l'amministrazione interessata a dover far pervenire la domanda per la valutazione del titolo.

Allo stato, pertanto, le istanze dei diretti interessati sono improcedibili.

Nell'attesa di ricevere le suddette istanze, si preannuncia che la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici.

Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento ma solo come titolo ulteriore rispetto a quelli richiesti come requisiti di accesso al pubblico impiego, soggetti, questi ultimi, alla disciplina recata dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, dal giudice radicalmente esclusa”.

Quanto affermato dal Ministero è del tutto destituito di ogni fondamento e si pone, altresì, in contrasto con quanto in merito sancito dalla normativa comunitaria.

Il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania è valido e può essere riconosciuto dal Ministero come stabilito dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5415 del 19/07/2021, ha invitato il Ministero ad attenersi, all'atto della valutazione della documentazione prodotta dai docenti aspiranti attestante la formazione ricevuta ed il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ai principi comunitari, limitando, dunque, la propria discrezionalità amministrativa.

I Giudici di Palazzo Spada, segnatamente, hanno sancito quanto segue *“Le questioni oggetto di giudizio sono state già affrontate e definite dalla Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467; 3 novembre 2020, n. 6774), le cui argomentazioni e conclusioni -da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a – risultano idonee a giustificare l'accoglimento dell'odierno appello.*

In particolare, questo Consiglio ha già precisato che “a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).

Il Consiglio di Stato, quindi, ha stabilito che il Ministero è chiamato esclusivamente alla verifica comparativa dei titoli.

Nella suindicata sentenza il CDS, inoltre, ha aggiunto “...In ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perché non reca alcuna valutazione dei titoli esteri conseguiti dagli odierni appellanti, ai fini di un loro possibile riconoscimento in Italia.

Difatti, alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale – in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento - “le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4235, punto 21). 58 Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)” (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58).

Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per “consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di

qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale” (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55).

In particolare, le autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare “se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi. 68 [...] Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto 17)” (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68).

L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie manifesta l'illegittimità del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale, anziché ritenere inammissibile l'istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dai ricorrenti nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente.

All'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all'uopo presentate in sede procedimentale.

13. Anche in relazione al diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, la Sezione ha rilevato che “il provvedimento di rigetto di tale istanza adottato dal Ministero è illegittimo per difetto di motivazione in quanto “si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno”.

Deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI, n. 1198/2020).

L'amministrazione avrebbe dovuto quindi valutare “la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall'esperienza professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente” (Cons. St., sez. VI, n. 5173/2020)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6837).

Il Ministero, difatti, si è limitato a riscontrare una diversa modalità di organizzazione del servizio pubblico di insegnamento sul sostegno, in Romania e in Italia, ma non ha indicato le ragioni per le quali il livello delle conoscenze e delle qualifiche comunque attestato dal titolo estero, anche ove riferito all'insegnamento nell'ambito di scuole speciali, tenuto conto della natura e della durata degli studi, non sia idoneo a soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività de qua nell'ambito dell'ordinamento italiano”. (Cfr Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 5415 del 19/07/2021).

In virtù della sentenza su richiamata, quindi, se è legittimo insegnare in Romania con il titolo conseguito e, quindi, riconosciuto dalle Autorità rumene, “...deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di insegnamento preuniversitario in capo a coloro che, titolari di diploma di laurea conseguito all'estero e riconosciuto in Romania,

abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, nelle specializzazioni allo stesso conformi", in quanto è legittimo insegnare anche in Italia.

Alla stregua di quanto prescritto dagli artt. 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento, quindi, il Ministero ha l'onere di esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti raffrontando da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dagli interessi del settore e, dall'altro la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. All'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dai richiedenti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, deve verificare se sussistono le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all'uopo presentate in sede procedimentale.

E' dunque evidente come parte resistente, con palese difetto di istruttoria, non abbia disposto alcuna valutazione in merito alla documentazione presentata dalla ricorrente ai fini del riconoscimento della istanza, contravvenendo alla specifica normativa italiana ed europea.

Il titolo di specializzazione posseduto dalla ricorrente è stato conseguito presso un'Università accreditata, la quale, dunque, è legittimata a rilasciare titoli di studio pienamente validi aventi valore legale.

Il modus operandi posto in essere da parte resistente, dunque, è del tutto illegittimo, in ragione della mancata esecuzione di una valutazione istruttoria.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, vanno annullati.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE

Preme rilevare, inoltre, che la nota prot. n. 0025348 del 17/08/2021, del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, non può produrre effetti nei confronti della docente Grammatica, in quanto generica.

Il Mur, infatti, ha ritenuto opportuno evadere le istanze presentate da docenti precari da una vita, costretti a ricorrere ad una vera e propria migrazione intellettuale pur di ottenere una stabilità lavorativa, con una mera nota recante, sostanzialmente, un rigetto collettivo, non contemplato dal nostro ordinamento.

Tale avviso, dunque, per sua stessa natura, non è idoneo ad esplicitare gli effetti a cui è preordinato e, quindi, a raggiungere lo scopo perseguito dal Mur.

Appare, inoltre, decisamente discutibile la natura stessa dell'atto di rigetto, di non facile identificazione, nonché la anomala ed atipica modalità dell'apposizione di rigetto contestato, trattandosi di un avviso/nota di rigetto non solo collettivo ma anche emesso in assenza di alcuna valutazione istruttoria in riferimento alle singole istanze di riconoscimento presentate dagli interessati.

L'atto impugnato, infatti, è illegittimo in quanto privo di idonea motivazione e, soprattutto, in quanto emesso in assenza di alcuna valutazione istruttoria in riferimento alla singola istanza di riconoscimento presentata dall'interessata, circostanza questa, che non garantisce tutela alla posizione giuridica soggettiva di titolarità della ricorrente.

Conseguentemente, il provvedimento adottato dall'ATP di Napoli, che ha recepito acriticamente il contenuto della nota del MUR, è affetto dai medesimi vizi.

Da qui ne deriva che gli atti de quibus sono stati adottati in violazione sia delle norme interne del nostro ordinamento che, come già riferito, delle norme del Diritto dell'Unione Europea.

L'Ordinamento italiano, infatti, riconosce il diritto di ogni stante ad ottenere una valutazione istruttoria individuale in ordine alla richiesta protocollata afferente al riconoscimento dei titoli.

Risulta, pertanto, illegittimo il diniego opposto!

Invero, l'istanza individuale presentata dalla ricorrente, non poteva essere respinta con una nota recante un "rigetto collettivo", dovendo, invece, la singola istanza di riconoscimento essere necessariamente sottoposta ad un'attenta ed individuale valutazione istruttoria.

Del tutto arbitrariamente e, con un provvedimento certamente anomalo e atipico, invece, il Mur ha adottato una nota di rigetto collettivo e, conseguentemente, l'ATP di Napoli il provvedimento di depennamento impugnato.

Il modus operandi posto in essere da parte resistente, dunque, è del tutto illegittimo, in ragione della mancata esecuzione di una valutazione istruttoria.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, vanno annullati.

4) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

Nel caso di specie, emerge chiaramente come le Amm.ni resistenti, in violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di buon andamento ed imparzialità, che governano l'*agere* amministrativo, abbiano operato illegittimamente.

Il depennamento subito dalla ricorrente, infatti, è stato eseguito dall'Atp di Napoli, carente di alcun potere in tal senso.

Il predetto Ambito territoriale, infatti, non avrebbe potuto disporre il depennamento della ricorrente in assenza, tra l'altro, del recepimento di un provvedimento individuale adeguatamente adottato dal Ministero a conclusione del procedimento di riconoscimento regolarmente avviato da parte dell'istante ed ancora pendente in quanto non concluso.

Il provvedimento di depennamento stride, altresì, con il principio previsto dallo stesso Decreto M.I. n. 51 del 03/03/2021.

Il decreto n. 51/2021, infatti, non ha prescritto che il titolo dovesse essere riconosciuto entro il 31 luglio 2021, bensì ha previsto l'inserimento con riserva di accertamento, richiedendo, dunque, solo il conseguimento del titolo entro la data del 31 luglio 2021 e la presentazione dell'istanza.

È appena il caso di osservare che la stessa O.M. n. 60/2020, richiamata dal decreto n. 51/2021 all'art. 7, rubricato "Istanza di partecipazione", al comma 4, punto e) ha previsto: *"Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di accesso richiesti...qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento"*.

Orbene, nonostante la ricorrente soddisfi i requisiti suindicati, illegittimamente e contraddittoriamente è stata depennata dalla GSP, con il procedimento di riconoscimento ancora in corso, in violazione delle disposizioni della stessa *lex specialis*, senza alcuna motivazione logica.

Si segnala l'orientamento del giudice amministrativo che ha evidenziato la contraddittorietà dell'agire amministrativo in merito alle ammissioni con riserva consentite dagli stessi bandi d'indizione di procedure concorsuali, il cui principio è estendibile al caso di specie: *"sono ritenute "fondate le censure di contraddittorietà dell'agire amministrativo consistente nell'aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso... contempla proprio l'ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data...il titolo di abilitazione all'estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del*

competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione... Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario...e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset". (Cfr sentenza n. 3400 del 2019 TAR Lazio Sezione Terza Bis).

Anche per tale verso, dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

4) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90, ART 7 E 10 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

Le previsioni dell'O.M. n. 60/2020 in ordine all'inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, trovano, dunque, diretta applicazione in sede di applicazione del D.M. 51 del 3 marzo 2021, atteso che il portale polis ha consentito, ai docenti in possesso del titolo ed in attesa del provvedimento di riconoscimento, come la ricorrente, di presentare l'istanza nelle GPS creando negli stessi un legittimo affidamento.

Anche per l'a.s. 2021/2022, come per l'anno precedente, quindi, deve essere espressamente prevista l'opportunità per i docenti in possesso di un titolo estero, in attesa di riconoscimento, di essere inseriti nelle GPS.

Pur volendo, alcuna altra interpretazione può essere fornita, giacché dato l'esiguo lasso di tempo, nessun docente avrebbe potuto ottenere un provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero entro i termini concessi, ovvero il 31/07/2021.

Appare evidente come l'esclusione di parte ricorrente è del tutto illegittima, oltre che priva di fondamento ed abbia arrecato alla stessa gravi pregiudizi rappresentati sia dalla revoca del rapporto di lavoro sia dalla privazione della possibilità di ottenere incarichi futuri.

Da qui il diritto della ricorrente ad essere inserita con riserva negli elenchi aggiuntivi Prima Fascia della GPS della Provincia di Napoli a.s. 2021/2022.

5) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90, ART 7 E 10 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

Si aggiunge, altresì, che nel caso di specie, il disposto depennamento, non è stato neppure preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990 e dell'art.10 co.1 lett b) della L.n.241/1990 che prevede espressamente come *"i soggetti di cui all'art.7hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento"*.

Orbene, nessuna possibilità è stata concessa alla ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis* per l'ammissione con riserva, in evidente violazione della norma della legge n. 241/90, che costituisce un presidio indefettibile di garanzia del principio del contraddittorio tra pubblica amministrazione e amministrato.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Campania 4235/04, Sezione Terza; Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

Ed il Consiglio di Stato ancora *“A norma della legge 241/1990 deve sempre essere garantita all'interessato la piena effettiva partecipazione procedimentale mediante la produzione di memorie ed osservazioni scritte che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare secondo l'articolo 7 della L.n.241/1990, dando espressa e puntuale adeguata ragione nella motivazione del provvedimento finale dell'eventuale mancato accoglimento delle stesse”*. (Consiglio Di Stato Sez V 4 novembre 2014 n. 5447).

Il TAR Campania (SA) Sez. II nella sentenza n. 361 del 11 marzo 2020, inoltre, ha affermato quanto segue *“La funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della Pubblica amministrazione mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico; se ciò non comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l'Amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento”*. (TAR Campania (SA) Sez. II nella sentenza n. 361 del 11 marzo 2020).

Ebbene, appare evidente l'illegittimo comportamento serbato dall'Amm.ne i cui effetti si riverberano sui provvedimenti dalla stessa adottati ed in questa sede impugnati.

6)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE ART. 38 TESTO UNICO PUBBLICO IMPIEGO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE

In virtù delle argomentazioni che precedono, atteso che la ricorrente è in possesso di un titolo che consente di esercitare la professione nello Stato membro in cui è stato conseguito, non sussiste alcuna preclusione all'avvio ed alla positiva conclusione dell'iter di riconoscimento nello Stato di destinazione, in questo caso, l'Italia.

L'amm.ne resistente, con la condotta posta in essere, ha violato anche quanto disposto dall'art. 38 della Testo Unico Pubblico Impiego, il quale recita “Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico”.

Il Ministero, quindi, ha l'obbligo, per quanto di sua competenza, di provvedere all'istanza di riconoscimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso al fine di consentire all'istante di inserire il titolo di specializzazione di sostegno conseguito all'estero.

Da qui ne deriva la piena validità del titolo sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Romania ed il diritto della stessa ad ottenerne il riconoscimento in Italia.

7)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Il provvedimento di rigetto impugnato risulta illegittimo anche perché **non reca alcuna specifica valutazione del titolo conseguito all'estero** dalla ricorrente, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale specializzazione sul sostegno.

In ossequio ai predetti principi, la Corte di Giustizia Europea, ha affermato che ciascuno Stato Membro, a cui si rivolge un cittadino di altro paese per ottenere il riconoscimento del proprio titolo, deve disporre una valutazione del titolo stesso *in bonam partem*, cioè finalizzata in via di principio alla salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione.

Precisamente il 29/03/2019, la Commissione Europea, in una lettera di risposta, ha sottolineato che «la valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve essere effettuata esclusivamente alla luce del livello delle conoscenze e delle qualifiche che il suo titolare può presumere di possedere alla luce di tale diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione a cui si riferisce il diploma».

Orbene, come riportato nella propria missiva dalla stessa Commissione Europea, non è necessaria l'assoluta identità tra i titoli confrontati, quanto, piuttosto, una mera equivalenza tra gli stessi per giungere al riconoscimento conseguito all'estero. Qualora il Ministero non ritenesse equivalenti i titoli dei due diversi ordinamenti, anziché rigettare *tout court* l'istanza presentata dal docente, dovrebbe valutare singolarmente i vari casi ed, eventualmente, disporre delle misure compensative, come ad esempio degli esami universitari integrativi, che colmino la distanza tra i titoli dei due diversi ordinamenti appartenenti all'Unione Europea. (Cfr. risposta della Commissione europea CHAP-2018-2457-2458-02090 del 29.03.19; Corte di Giustizia Europea, sentenza "Morgenbesser" del 13 novembre 2003 C-313/2001; sentenza "Heylens" 15 ottobre 1987 C-222/86; sentenza "Vlassopoulou" del 07 maggio 1991 C-340/89; sentenza "Aguirre Borrell" del 07 maggio 1992 C- 104/91).

La nota di rigetto impugnata, quindi, va annullata in quanto l'Amministrazione resistente non ha posto in essere alcuna istruttoria del titolo *de quo*, limitandosi ad emettere un giudizio privo di alcun fondamento.

8) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Si precisa che l'odierna ricorrente ha deciso di conseguire l'abilitazione in Romania spinta da un forte senso di frustrazione, dovuto alla situazione di precariato in cui è stata confinata.

Tale scelta ha comportato per la stessa un sacrificio di non poco conto.

Il percorso intrapreso ha rappresentato per la ricorrente un impegno formativo serio, affrontato con diligenza, ha dovuto imparare la lingua rumena per poter affrontare esami di livello universitario ed ha dovuto intraprendere un lungo viaggio che l'ha costretta ad allontanarsi per lunghi periodi dai propri affetti. L'emigrazione intellettuale dalla stessa operata, quindi, non è stata frutto di una scelta effimera, bensì sofferta, pur di poter ottenere una collocazione stabile e definitiva nel mondo del lavoro.

In virtù del *cursus studiorum* intrapreso, l'odierna ricorrente ha il diritto di ottenere una valutazione istruttoria analitica anche in ordine alla propria preparazione, considerando, eventualmente, l'opportunità di procedere ad un'integrazione.

Il percorso intrapreso dall'odierna ricorrente è del tutto legittimo caratterizzato da tutti i requisiti utili per poter avviare un procedimento di riconoscimento della specializzazione conseguita.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Si consideri, che la docente ricorrente ha conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno legale seguendo un valido percorso presso uno Stato membro dell'UE, in ossequio al principio della libera circolazione dei saperi e delle professioni. All'esito di tale percorso, la stessa ha ottenuto, infatti, la certificazione riguardante le competenze per la professione di docente di sostegno, maturate attraverso il completamento con successo di un programma accreditato di formazione psicopedagogica.

La ricorrente possiede, dunque, una qualifica professionale che, in virtù della norma dello Stato membro ove è stata conseguita, permette l'esercizio della professione di docente di sostegno.

La ricorrente, docente precaria, costretta a conseguire l'abilitazione in Romania, pur di ottenere una stabilità lavorativa, nonostante sia in possesso di un titolo valido ed efficace, si è vista depennare dalla GPS Sostegno nonostante la procedura di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, fosse ancora pendente e, quindi, non ancora conclusa.

Il Ministero resistente, infatti, si ribadisce, ancora non ha concluso il procedimento di riconoscimento regolarmente avviato da parte ricorrente.

Il disposto depennamento, dunque, oltre ad essere illegittimo ex sé, è stato adottato anche in palese violazione della lex specialis che consente l'inserimento nelle GSP ai docenti in possesso del titolo estero e che abbiano avviato, entro il termine di presentazione della domanda, il procedimento per il riconoscimento del titolo in Italia e non abbiano ancora ricevuto risposta.

in fattispecie identica a quella di cui è causa, il TAR LAZIO sezione Terza Bis con molteplici decreti cautelari, confermati da Ordinanze Collegiali, ha accolto la domandata tutela cautelare richiesta da docenti in possesso del titolo estero e in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento, affermando quanto segue: “Ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con l'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”. (Cfr Ordinanze della Sezione Terza Bis del TAR Lazio nn. 10376, 5304, 5396, 5393, 5392, 5388, 5349, 5347, 5253 dell'08/10/2021).

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che la ricorrente non può ricevere convocazione dalla GPS Sostegno di cui è causa, con evidente nocumento alla propria attività accademica non giustificato da superiori interessi e rilevante ai sensi dell'art. 34 Cost. appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con Decreto Presidenziale inaudita altera parte di reinserire la ricorrente con riserva nell'elenco aggiuntivo prima fascia delle GPS Sostegno ADSS della Provincia di Napoli.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sarà versato l'importo di € 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce al presente atto.”.

Avv. Pasquale Marotta